



I nuovi orizzonti nella gestione dei rifiuti: sfide e opportunità per i Comuni.

**4 Aprile
2025
ore 10-13**

**Auditorium Varisco e Cantù
Località Cascina Sofia 1/A
Cavenago Brianza (MB)**

Saluti e apertura dei lavori

•
Davide Iannarelli

Direttore generale di CEM Ambiente

Fondazione Operate: l'innovazione per la sostenibilità ambientale

•
Luca Moretti

Presidente di Fondazione Operate

Normativa, cultura e ricerca per l'economia circolare.

Fondazione Operate è iscritta dal 14 Gennaio 2021 al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Torino, con il n.1007.

Commitment

Fondazione Operate promuove gli obiettivi dell'**economia circolare** e la gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti e della **sostenibilità**.

Normativa e giurisprudenza: supporto a enti, imprese e professionisti nell'attuazione e comprensione di normative in tema di gestione ambientale.

Cultura, studi, esperienze: sviluppo della cultura della sostenibilità, attraverso la definizione di strategie d'impresa e la redazione del bilancio di sostenibilità.

Ricerca e sistemi di gestione innovativi: realizzazione di progetti per sviluppare soluzioni nella gestione dei rifiuti, diffondendo l'applicazione della PAYT.



Operate è un **Ente di orientamento** di alto livello per le Istituzioni pubbliche nazionali ed europee.



Perché aderire a Fondazione Operate

- Per contribuire alla **diffusione delle buone pratiche e migliori tecnologie** disponibili per la gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti.
- Per intraprendere un **percorso d'impresa verso la sostenibilità** e il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030.



-
- Per **sviluppare relazioni** con Istituzioni, aziende e organizzazioni che operano nell'ambito della gestione dei rifiuti.
 - Per **sperimentare nuove soluzioni di sostenibilità ambientale** attraverso il confronto con stakeholder nazionali e internazionali.
 - Per **formarsi sul tema della gestione virtuosa dei rifiuti** e della sostenibilità attraverso contenuti esclusivi.



Evoluzione della regolazione ARERA: le recenti delibere e le prospettive

Sauro Prandi

Socio fondatore Operate - Revisore legale e Revisore Enti locali - Pubblicista in tema di regolazione servizi pubblici locali

Programma

1. Dai “quattro pilastri” di ARERA alle deliberazioni attualmente in corso
2. Le prossime deliberazioni tra “Collegio uscente” e “Collegio entrante”

Dai “quattro pilastri” di ARERA alle deliberazioni attualmente in corso

Nei primi giorni di agosto 2023, ARERA diffondeva il comunicato stampa riguardante i “quattro pilastri in più per la riforma del settore”, dopo che, precedentemente, erano stati “piantati” altri pilastri: il MTR-1 con delibera n. 443/2019, la trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani con delibera n. 444/2019, la regolazione sulla qualità del servizio con delibera n. 15/2022.

Come si ricorderà, si dava notizia delle seguenti delibere:

- **n. 385/2023:** approvazione dello schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani, con obbligo di aggiornamento dei contratti in corso, perseguendo l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- **n. 387/2023:** introduzione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

-
- **n. 389/2023:** si stabiliscono regole per l'aggiornamento 2024-25 (passaggio quindi da una pianificazione economico-finanziaria annuale a pluriennale) di cui al MTR-2, con definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo biennio del periodo regolatorio 2022-25;
 - **n. 386/2023:** introduzione di componenti perequative connesse alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, oltre che per la copertura di agevolazioni riconosciute per eventi calamitosi.

Nel corso del 2024, ARERA procedeva con altri “pilastri”:

a) “Avvio di procedimento per la definizione di direttive per la separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani”, delibera n. 27, gennaio 2024. Il

procedimento, la cui chiusura è prevista entro il prossimo giugno, definirà le regole per una corretta disaggregazione dei costi ammissibili volti al riconoscimento tariffario, oltre che limitare potenziali sussidi incrociati nei casi di soggetti verticalmente integrati. Va ricordato che le disposizioni per la separazione contabile trovano già applicazione per le società che operano nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico, sulla base del TIUC (Testo integrato unbundling contabile).

b) “Disposizioni per la graduale estensione al settore dei rifiuti urbani del sistema di tutele per l’empowerment e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti del settore regolati”, delibera n. 574, dicembre 2024, avente lo scopo di far crescere la consapevolezza del cittadino riguardo alla gestione del servizio ed alla conoscenza degli strumenti che esso ha a disposizione per affrontare e gestire eventuali problematiche e controversie . Trattasi dell’estensione di procedure già in essere nei settori dell’elettricità e del gas, del teleriscaldamento.

La **tempistica dell’applicazione** prevede:

- dal 1/4/2025, l’estensione al settore rifiuti dei servizi erogati dallo Sportello per il consumatore;
- dal 1/10/2025, la possibilità per gli utenti di inviare a detto Sportello un reclamo di seconda istanza o di ricorrere al Servizio di Conciliazione di ARERA quale passaggio obbligatorio prima di procedere ad un’eventuale azione giudiziaria.

c) Da applicarsi invece dal 1/1/2026, la delibera n. 596, dicembre 2024 “Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, con indicazioni precise al criterio di aggiudicazione e disciplina dell’offerta, agli aspetti tecnici ed economici dell’offerta e dei relativi criteri di valutazione. ARERA sottolinea che il bando è volto anche ad un impulso della qualità e dell’innovazione: infatti alla parte tecnica dell’offerta è attribuito un peso di almeno il 70%.

Le prossime deliberazioni tra "Collegio uscente" e "Collegio entrante"

a) “Avvio di procedimento per l’aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e della deliberazione dell’Autorità 15/2022/R/rif”, delibera n. 23, gennaio 2025, con cui si dà corso ad una fase, da concludersi entro il 31/7/2025, riguardante l’aggiornamento della qualità tecnica nel settore rifiuti di cui alla delibera n. 387/2023 che prevedeva, con applicazione dal 1/1/2024, obblighi di monitoraggio sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento rifiuti. La delibera differisce al 2026 tali obblighi, oltre “..... valutare anche affinamenti alla deliberazione n. 15/2022 (TQRIF), in un’ottica di semplificazione”.

b) “Chiusura dell’indagine conoscitiva, avviata con deliberazione dell’Autorità 41/2024/R/rif, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani”, delibera n. 43, febbraio 2025. L’indagine a cui sono stati sottoposti tutti i gestori di tariffe e rapporto con gli utenti, ha permesso di raccogliere una mole di dati importanti, confluiti nella relazione allegata alla delibera, che è di base a:

b.1) “Avvio di procedimento per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, delibera n. 56, febbraio 2025; il tutto entro il 31/7/2025;

b.2) “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”, delibera n. 57, febbraio 2025; il tutto entro il 31/7/2025, tenendo conto, del riordino sulla materia dell’articolazione dei corrispettivi, degli sviluppi della regolazione della qualità, delle direttive per la separazione contabile e amministrativa.

In conclusione, alla luce di quanto detto, è possibile prevedere l’emanazione di documenti di consultazione su:

- metodologia tariffaria MTR-3 (terzo periodo di regolazione 2026-2029)
- qualità tecnica settore rifiuti e aggiornamento TQRIF
- direttive per la separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani
- “bonus rifiuti” ai sensi del “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” (D.P.C.M. 21/1/2025 n. 24, in G.U. n. 60/2025)
- eventuali atti riportati nel “Quadro strategico 2022-2025” (delibera n. 2, gennaio 2022), con particolare riferimento all’obiettivo strategico n. 20 “Promuovere strumenti per supportare il riordino degli assetti nel settore ambientale”

Seduta di Collegio ARERA del 1 aprile 2025

-
- **deliberazione n. 133/2025** “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”
 - **atto n. 146/2025**, Documento di consultazione “Primi orientamenti per l’introduzione della separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani”
 - **atto n. 147/2025**, Documento di consultazione “Orientamenti per l’aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani”

Grazie per l'attenzione.

sauoprandi@libero.it



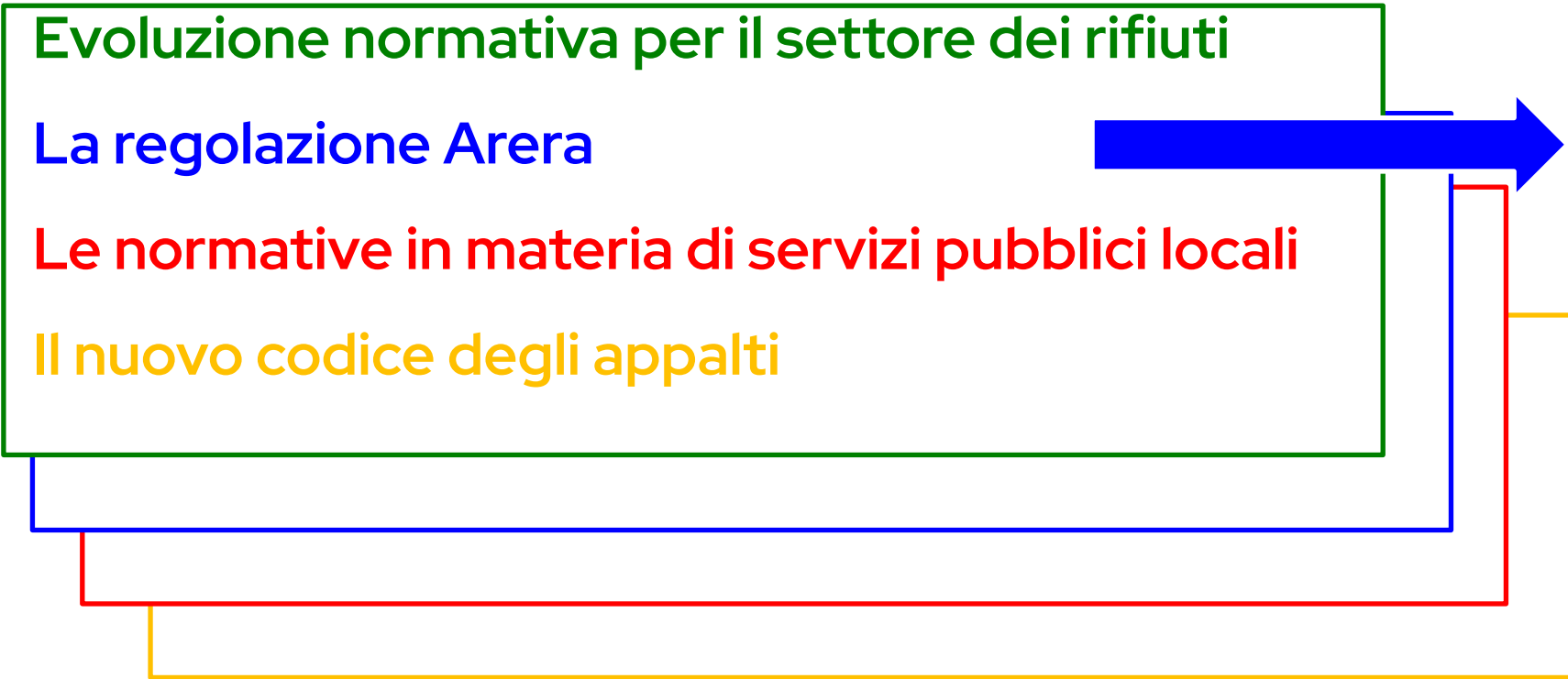
MTR e PEFA:

aspetti economici,
obblighi e prospettive per i gestori

Ing. Giovanni Montresori

Socio fondatore Operate e Presidente Labelab

Contesto di riferimento

- **Evoluzione normativa per il settore dei rifiuti**
 - **La regolazione Arera**
 - **Le normative in materia di servizi pubblici locali**
 - **Il nuovo codice degli appalti**
- 



Da applicare ai diversi contesti:

- 1) **Profilo del gestore**, pubblico, privato o misto (e conseguente modalità di affidamento)
- 2) **Regime Tariffario:**
TARI - TARI Puntuale,
Tariffa Corrispettiva
- 3) **Situazioni specifiche Regione per Regione** (impianti dentro/fuori – valorizzazione materiali dentro/fuori)
- 4) **Perimetro dei servizi affidati**
Servizi + Impianti insieme
Servizi e Impianti (principali) separati
Multi-lotto
Casi specifici
- 5) **Gestione Comunale o Associata Pluricomunale**

Dove scaricare i testi coordinati ?

Sul sito di Arera sono disponibili i riferimenti puntuali alle rispettive delibere vigenti nelle ultime versioni– Seguono i riferimenti specifici:

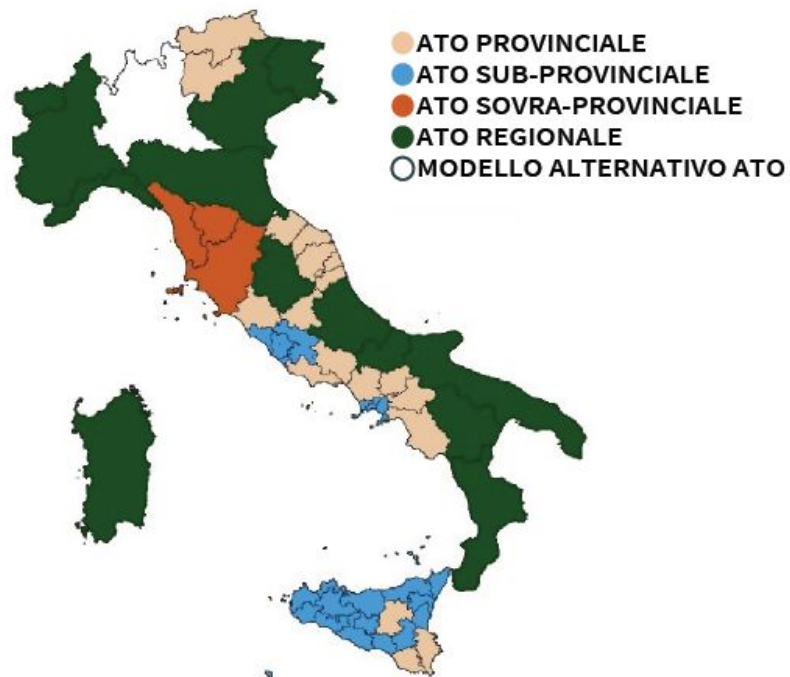
<https://www.arera.it/area-operatori/rifiuti>

Rifiuti

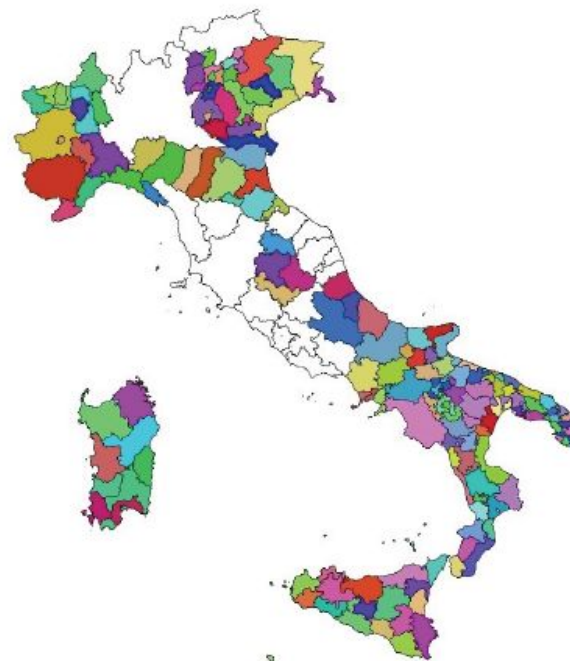
MTR-2 - Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-25	363/2021/R/rif
TIAO - Obblighi informativi di natura anagrafica	102/2022/R/com
TQRIF - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani	15/2022/R/rif
TITR - Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti	444/2019/R/rif

CARATTERISTICHE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI [ANNO 2024]

DIMENSIONE DEGLI ATO



SUB ATO PREVISTI



Fonte: Utilitatis

Rispetto alle venti Regioni, gli Enti di governo dell'ambito, in base al grado di operatività, risultano:

- **costituiti ed operativi in 10 Regioni** (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto);
- **costituiti e in fase di implementazione** in Liguria, Piemonte e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- **individuati ma con criticità d'implementazione in 3 Regioni** (Campania, Calabria e Sicilia);
- **non costituiti in 3 Regioni** (Lazio, Molise e Sardegna);
- la regione **Lombardia** si avvale della possibilità prevista dal comma 7 dell'art 200 del Dlgs 152/2006 di adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”.



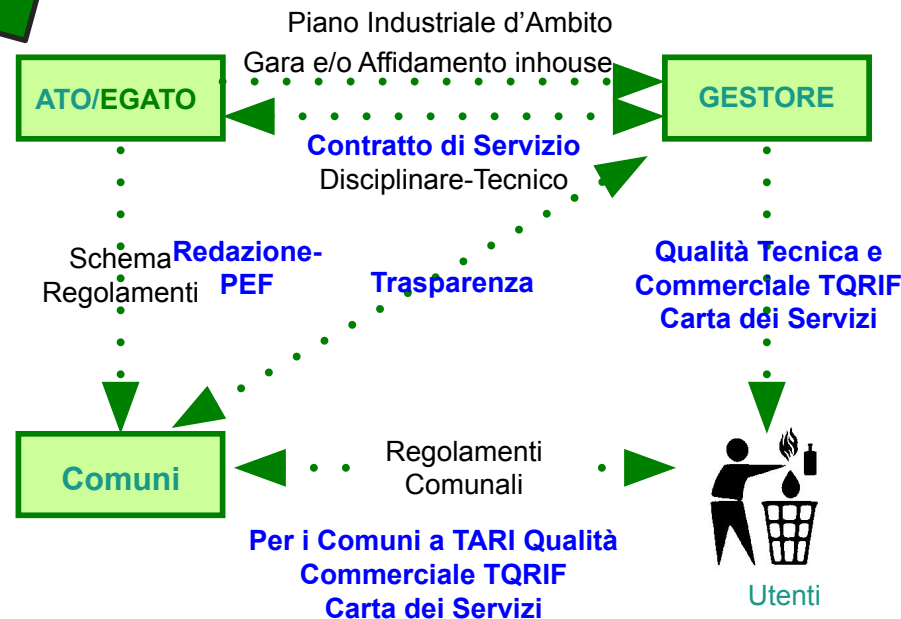
Ca. 50% dei
Comuni Italiani
con EGATO di
riferimento (ETC)



Ca. 50% dei
Comuni Italiani
senza EGATO di
riferimento.
**Comuni sono
(ETC)**

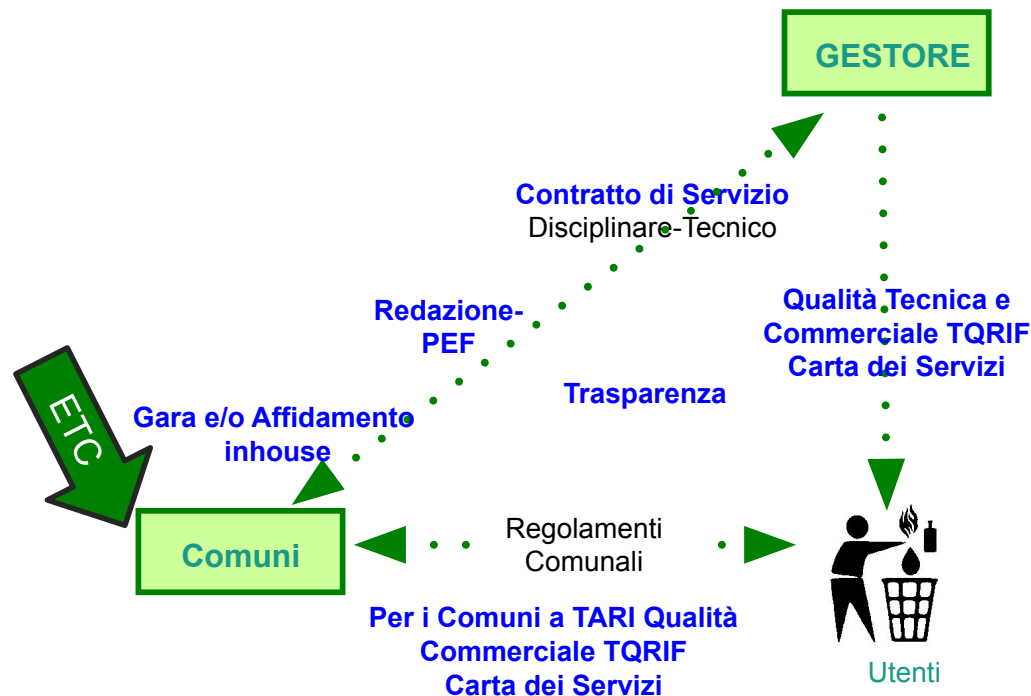


ETC



Con varie opzioni, tra cui:

- 1) **Profilo del gestore**, pubblico, privato o misto (e conseguente modalità di affidamento)
- 2) **Regime Tariffario:**
TARI - TARI Puntuale,
Tariffa Corrispettiva
- 3) **Situazioni specifiche Regione per Regione** (impianti dentro/fuori – valorizzazione materiali dentro/fuori)
- 4) **Perimetro dei servizi affidati**
Servizi + Impianti insieme
Servizi e Impianti (principali) separati
Multi-lotto
Casi specifici
- 5) **Gestione Comunale o Associata Pluricomunale**



Con varie opzioni, tra cui:

- 1) **Profilo del gestore**, pubblico, privato o misto (e conseguente modalità di affidamento)
- 2) **Regime Tariffario**:
TARI - TARI Puntuale,
Tariffa Corrispettiva
- 3) **Situazioni specifiche Regione per Regione**
(impianti dentro/fuori – valorizzazione materiali dentro/fuori)
- 4) **Perimetro dei servizi affidati**
Servizi + Impianti insieme
Servizi e Impianti (principali) separati
Multi-lotto
Casi specifici
- 5) **Gestione Comunale o Associata Pluricomunale**

LA STRATEGIA SI EVOLVE CON NORMATIVE

IERI

1984 Disciplina dello smaltimento

D.C. interministeriale 27
luglio 1984: applicazione
art. 4 del Dpr 915/1982 -
Smaltimento dei rifiuti

1997 Raccolte differenziate

Dlgs 22/1997 “Decreto Ronchi”

2003 Disciplina smaltimento discarica

Dlgs 36/2003 applicazione della
direttiva europea 1999/31/Ce
“direttiva discariche”

2006 Testo Unico Ambientale

Dlgs 152/2006 “TUA”

2008 Nuova direttiva europea ed
agg. TUA

Direttiva europea 2008/98/UE

2018 Agg. direttiva europea ed
agg. TUA

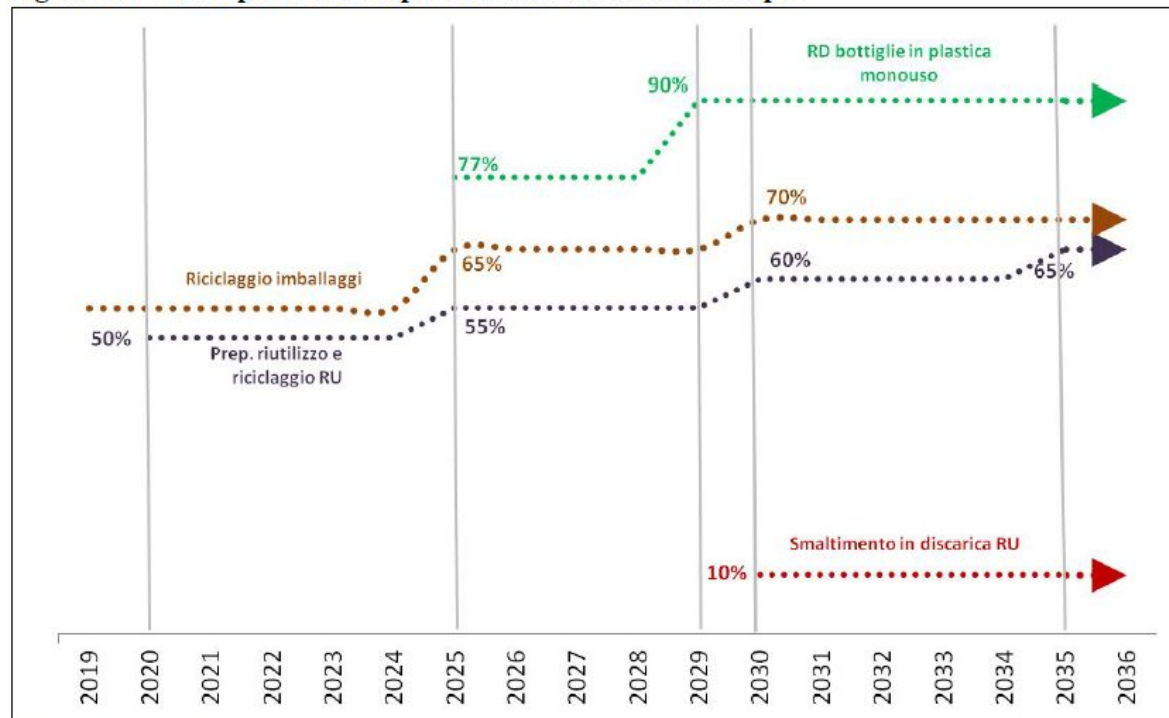
Direttiva europea 2018/851/UE

2020 Nuove norme europee

OGGI

Nuovi sfidanti obiettivi derivanti dalla normativa europea

Figura 3.2 - Principali obiettivi previsti dalla normativa europea



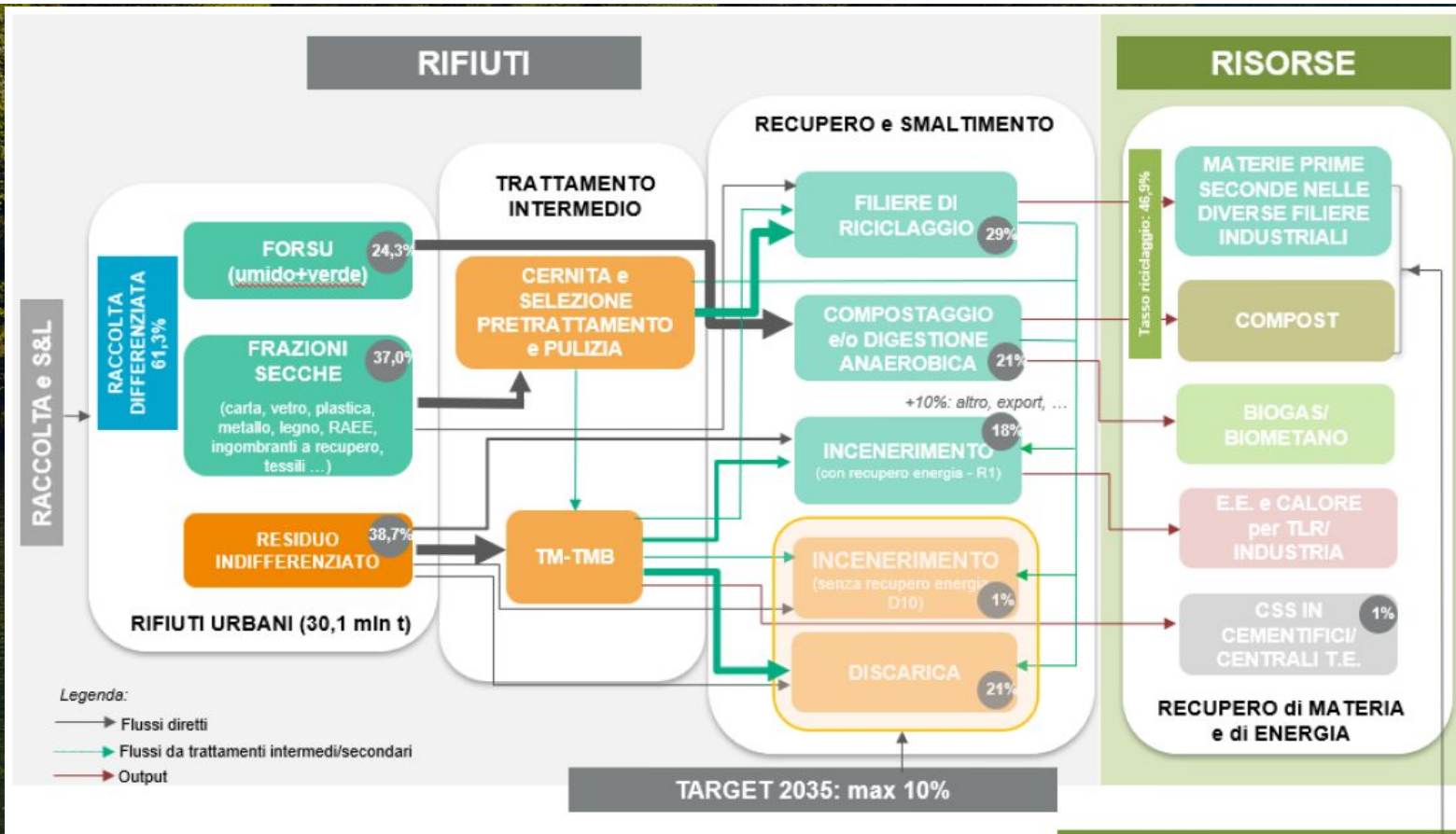
Fonte: elaborazione ISPRA

Gerarchia dei rifiuti

La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento





LA FILIERA INTERCONNESSA !!

TARGET 2035: min 65%

STATISTICHE SUI RIFIUTI URBANI

<https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/>



Catasto Rifiuti
Sezione Nazionale

[Home](#) | [Elenco Autorizzazioni](#) | [Rifiuti Urbani](#) | [Rifiuti Speciali](#) | [Questionari/Richieste Dati](#) | [Pubblicazioni](#) | [Link](#)

PRODUZIONE E RACCOLTA RU

GESTIONE RU

COSTI GESTIONE RU

[Guida alla navigazione](#)

[Fonti e metodologie](#)

Banche dati sui rifiuti urbani

Le banche dati sui rifiuti urbani (RU) del Catasto nazionale contengono le informazioni su:

- produzione e raccolta differenziata [📄](#) (sino al dettaglio comunale)
- gestione [📄](#) (sino al singolo impianto)
- costi dei servizi di igiene urbana [📄](#) (sino al dettaglio comunale)

» ALCUNI DATI DI SINTESI SUI RIFIUTI URBANI

Andamento della produzione nazionale dei rifiuti urbani, anni 2017-2023



STATISTICHE SUI RIFIUTI URBANI

<https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/>

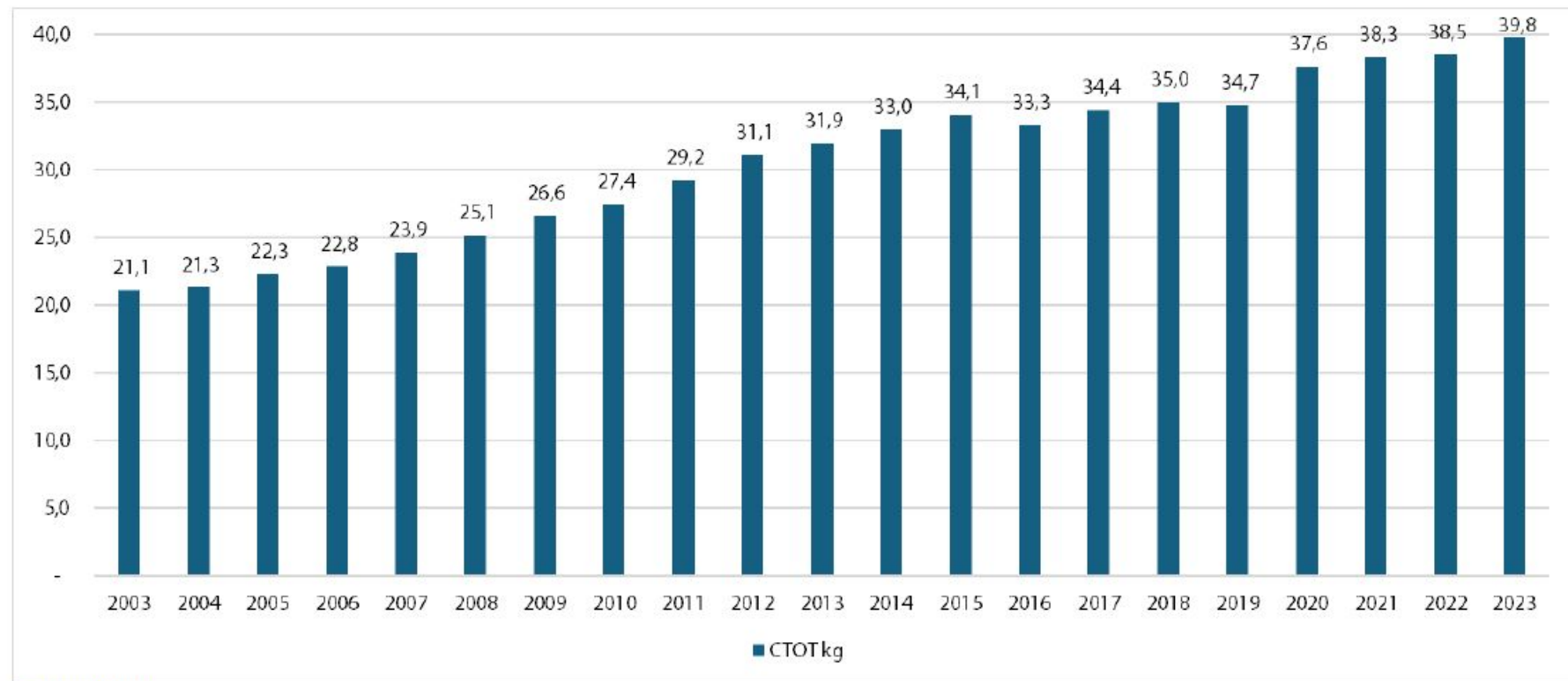


[Home](#) | [Elenco Autorizzazioni](#) | [Rifiuti Urbani](#) | [Rifiuti Speciali](#) | [Questionari/Richieste Dati](#) | [Pubblicazioni](#) | [Link](#)

Pubblicazioni in materia di contabilità dei rifiuti

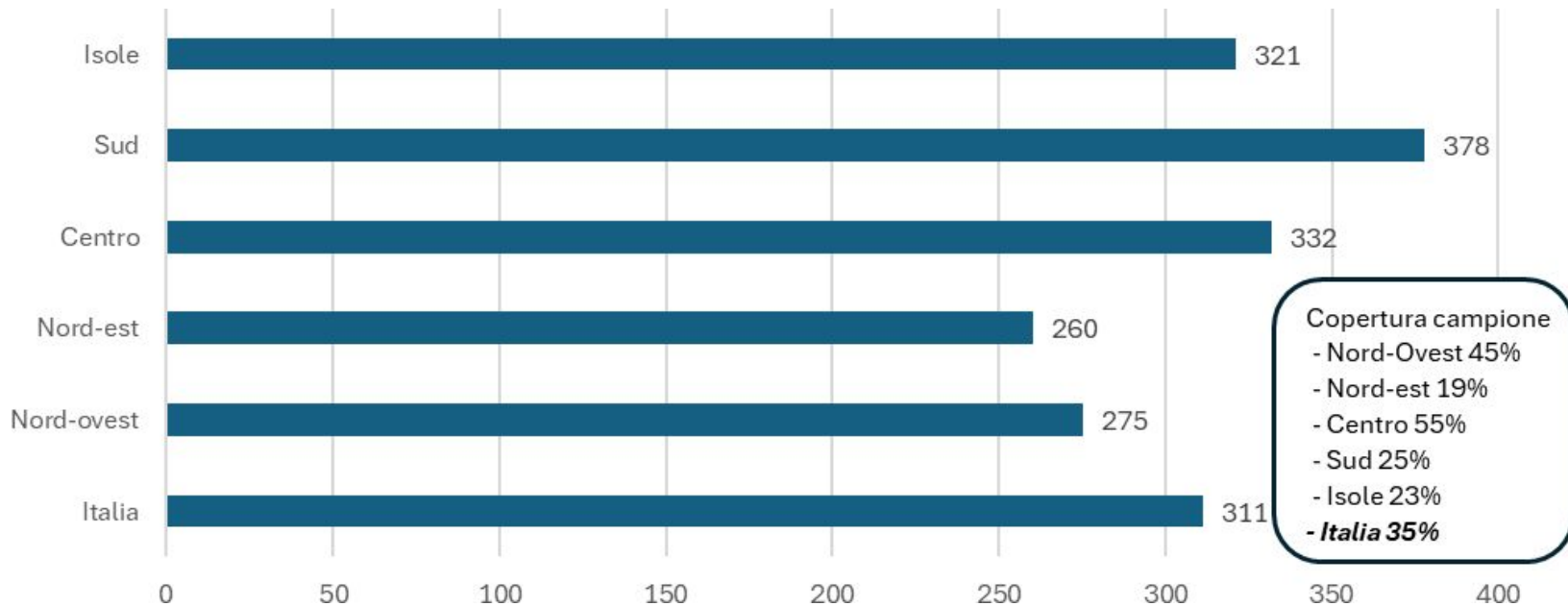
Anno	Pubblicazione
2024	Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2024 (Versione integrale)
	Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2024 (Dati di sintesi)
	Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2024 (Versione integrale)
	Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2024 (Dati di sintesi)

Figura 5.8 – Andamento a livello nazionale del costo medio totale di gestione per kg di rifiuto prodotto (C_{TOT} kg) (euro centesimi/kg), anni 2003 – 2023



Fonte: ISPRA

L'analisi condotta su un sotto-insieme relativo a 1.535 ambiti tariffari⁷ (con una popolazione servita di quasi 21 milioni di abitanti residenti) ha evidenziato una spesa media annua TARI per l'utenza domestica "tipo" (composta da tre componenti il nucleo familiare in un'abitazione di superficie 100 mq) pari in media a 311 euro a livello nazionale⁸, evidenziando tuttavia significative differenze tra le varie aree geografiche (Figura 6). In particolare, il divario esistente tra la spesa minima (riscontrata nel Nord-est) e la spesa massima (nel Sud) è pari al 38% della spesa media a livello nazionale.



I
RELAZIONE CONCLUSIVA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI CRITERI
DI ARTICOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI APPLICATI NEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Avviata con deliberazione 41/2024/R/RIF

5. Principali evidenze

5.1 In base ai principali elementi emersi nelle precedenti sezioni, l'aderenza al principio cardine europeo del “*Pay As You Throw*” (PAYT) evidenzia la rilevanza di alcuni punti “chiave”, individuando tre aree di intervento prioritarie.

5.2 In particolare, si ritiene necessario: *i.* adeguare i criteri di articolazione tariffaria al mutato contesto socio-economico nonché al paradigma emergente di economia circolare; *ii.* introdurre strumenti volti a ridurre la riscontrata eterogeneità, minimizzando i potenziali effetti distorsivi nell'allocazione dei costi nell'ambito della struttura dei corrispettivi e tra le diverse categorie di utenza; *iii.* valorizzare le attività di misura, quale strumento primario non solo per la responsabilizzazione dell'utenza, contribuendo a garantire maggiore “corrispettività” della tariffa, ma anche per lo sviluppo industriale dell'intero settore.

I
RELAZIONE CONCLUSIVA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI CRITERI
DI ARTICOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI APPLICATI NEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Avviata con deliberazione 41/2024/R/RIF

5. Principali evidenze

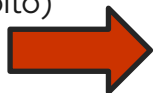
5.3 Adeguatezza - In considerazione dell'utilizzo diffuso dei criteri di cui al d.P.R. 158/99, si pone la questione dell'attualità dell'impostazione ivi prefigurata, principalmente in termini di:

- i. commisurazione legata al **parametro della superficie dei locali, ritenuto un driver non sempre indicativo della potenzialità di produzione dei rifiuti da parte delle utenze;**
- ii. **rappresentatività ed esaustività delle categorie di attività previste per le utenze non domestiche**, qualora utilizzate, alla luce dei cambiamenti socioeconomici nel frattempo occorsi;
- iii. **idoneità degli intervalli di valori ivi individuati per i coefficienti potenziali di produttività di rifiuti, data la profonda trasformazione subita dal settore, in termini di espansione della raccolta differenziata e del correlato sviluppo di filiere di valorizzazione delle diverse frazioni di rifiuti e di impulso all'economia circolare, nonché alla luce della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscita, in tutto o in parte, dal servizio pubblico.**



È pertanto opportuno prevedere un intervento di revisione dei criteri di articolazione, ancorché presuntivi, rafforzando la coerenza con il principio PAYT e garantendo una maggiore equità del prelievo.

A cura di
ETC (ovvero
Comuni dove
non operativa
Autorità di
Ambito)



COMUNICATO OPERATORI
4 APR 2024
Raccolta dati: Tariffa Rifiuti - PEF aggiornamento
2024-2025

**PEF24-25 +
Gestione
Raccolta Dati**

LEGGI



Adeguamento
Contratti
Del. 385/2023



PEFAnno25
**Verifica costi
2025 – Eventuale
Revisione
Straordinaria**



ATRIF



Trasparenza

A cura dei gestori (* compresi i Comuni gestori della relazione con utenza – TARI):

Delibera 23 ottobre 2024

91/2024 - DAGR

Definizione modalità operative
versamento del contributo per
il funzionamento di Arera -
anno 2024



Registrazione
CSEA per
«perequazione»
Del. 386-23



TQRIF
Raccolta Dati
(Raccolta Dati
Annuale) – già
disponibile piattaforma
dedicata raccolta dati



ATRIF



Trasparenza

**Tutti i gestori
dichiarazione
(entro 31.01.25)**

Solo gestori Tariffa *
**dichiarazione (entro
31.01.25)**

**Tutti i gestori
(entro 31.03.25)**

PEFA

Art. 8 riferimento Del. 385
No Schema Tipo....al momento
No Asseverazione
Obbligo per gestioni in scadenza ?

Articolo 8

Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 8.1 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale [redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste] riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
- 8.2 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.
- 8.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Approfondimento 1



REGOLAZIONE ARERA NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI: CONTRATTI DI SERVIZIO

Guida alla lettura e all'applicazione della delibera 385/2023/R/rif

Luglio 2024

Approfondimento 2



Roma, 10 ottobre 2024

**L'adeguamento dei contratti di servizio gestione rifiuti allo schema tipo ARERA
(Deliberazione ARERA n. 385/2023)**

Nota di chiarimento

Nel 2025 Equilibrio si ? o no ?

Revisioni infra-periodo

MTR comma 4.7 MTR comma 28.4



- 4.6 Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:
- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
 - le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTS_a e CTR_a ;
 - l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing* b_a in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
 - le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
 - le valutazioni relative all'allocazione temporale dei conguagli, sulla base di quanto previsto al successivo comma 17.2.
- 4.7 Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria.
- 28.4 Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa *revisione infra periodo* (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

Canoni gestore e MTR2

Esempio

	2024		
	Comune - Esempio-Italia		
	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOTPER)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	137.589	28.153	165.742
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	123.191	-	123.191
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	445.909	-	445.909
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	652.238	-	652.238
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	22.801	-	22.801
Fattore di Sharing - b	0,51	0,51	0,51
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	11.629	-	11.629
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - ARsc	348.391	-	348.391
Fattore di Sharing - w	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing - b(1+w)	0,56	0,56	0,561
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(1+w)	195.447	-	195.447
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCtotTV	-	3.663	3.663
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		115.185	115.185
Σ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al	1.151.851	139.675	1.291.526
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	324.495	-	324.495
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	11.239	139.167	150.406
Costi generali di gestione - CGG	78.679	39.483	118.162
Altri costi - COAL	655	-	655
Costi comuni - CC	90.574	178.650	269.224
Ammortamenti - Amm	40.787	-	40.787
Accantonamenti - Acc	3.746	315.920	319.667
- di cui per crediti	3.746	315.920	319.667
Remunerazione del capitale investito netto - R	55.371	11.286	66.657
Costi d'uso del capitale - CK	99.904	327.206	427.110
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCtotTF	-	7.439	21.256
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		50.753	50.753
Σ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al Art	507.534	542.792	1.050.326
Σ Ta = Σ TVa + Σ TFa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.714.317	682.467	2.396.784
Σ Tb = Σ TVa + Σ TFa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.659.385	682.467	2.341.852

Verifica del limite di crescita

Parametro per la determinazione del limite alla crescita della tariffa p (1+p)	tariffa p	2,50%	
$\sum Ta$		1,0250	
$\sum TVa-1$		2.341.852	
$\sum TFa-1$		1.315.660	
$\sum Ta-1$		907.790	
$\sum Ta / \sum Ta-1$		2.223.450	
		1,0533	
$\sum Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$))	limite di crescita	2.279.036	
		62.816	
TVa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	1.151.851	139.675	1.291.526
TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	507.534	479.977	987.510
Ta = TVa + TFa dopo distribuzione delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)	1.659.385	619.652	2.279.036



Conclusioni – Adempimenti – Prossimi passi

La Regolazione di Arera nel settore dei rifiuti urbani, operativa da fine 2019, è caratterizzata da un approccio modulare e progressivo, sui vari aspetti del settore coerenti con i poteri regolatori dell'Autorità.

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e Testo Unico sulla Qualità tecnica e commerciale (TQRIF) insieme agli obblighi informativi (TIAO) e gli elementi minimali per la Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR) sono a regime da qualche anno; recente è l'istituzione dell'Anagrafica territoriale del servizio gestione rifiuti (ATRIF).

Con il 2025 si chiuderà il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025. Quali fronti aperti ?

Seguono i principali provvedimenti non ancora pienamente definiti da parte dell'Autorità

- a) **Tema “Regole per le nuove gare e affidamenti”**: da 1-1-2026 (la fondazione approfondirà argomento in modo specifico)
- b) **Tema “Unbundling”**: si attendono sviluppi a seguito della Deliberazione n. 27, gennaio 2024 “Avvio procedimento per la definizione di direttive per **separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani**”.
- c) **Tema “Tutela dell’Utenza”**: estensione al settore dei rifiuti urbani del sistema di tutele per l’empowerment e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati”;

In vista del nuovo periodo di regolazione (dal 2026) si attendono inoltre, nel corso dell’anno 2025, gli aggiornamenti del **MTR3** per la determinazione delle entrate tariffarie per il periodo 2026-2029, le nuove indicazioni per la qualità (evoluzione con **TQRIF-2** ?), gli esiti connessi ad alcune recenti sentenze del TAR e una piena operatività in alcune regioni della regolazione degli “**impianti minimi**”.

TQRIF: obblighi e adempimenti dei gestori della raccolta per la qualità del servizio

Paolo Pagani

Direttore Innovazione e Sviluppo Utiliteam

Perché ARERA regola anche la qualità del servizio?

Si tratta di una competenza attribuita con la Legge istitutiva dell'Autorità (Legge 14 novembre 1995 n. 481 - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.)

*Le disposizioni della legge (481/95) hanno la finalità di **garantire** la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi", nonché **adeguati livelli di qualità** nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività, **assicurandone** la fruibilità e **la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale**, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, **promuovendo la tutela degli interessi di utenti** e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo*

ELEMENTI CHIAVE DELLA QUALITÀ TECNICA

Deliberazione 18 Gennaio 2022 15/2022/R/RIF

REGOLAZIONE DELLA
QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI - TQRIF





Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti

- Attivazione, variazione o cessazione del servizio (Titolo II)
- Reclami, richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati (Titolo III)
- Punti di contatto con gli utenti (Titolo IV)
- Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica (Titolo V)



Gestore integrato



Gestore della raccolta e trasporto e gestore dello spazzamento e lavaggio strade

- Ritiro dei rifiuti su chiamata (Titolo VI)
- Interventi per disservizi e riparazione attrezzature per raccolta domiciliare (Titolo VII)
- Continuità e regolarità del servizio di raccolta (Titolo VIII)
- Continuità e regolarità del servizio di spazzamento (Titolo IX)
- Sicurezza del servizio (Titolo X)



Comune

- È il gestore delle attività che svolge in economia
- Spesso è gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti
- L'ETC può attribuire al gestore della raccolta o dello spazzamento la gestione di punti di contatto, reclami e richieste di informazioni inerenti alle suddette attività



		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

L'ETC determinagli obblighi di qualità contrattuale e tecnica

- individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente,
- determinando, anche su proposta motivata del gestore, eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento.

Tali obblighi

- sono definiti distintamente per ogni gestione (ambito tariffario)
- dovranno essere rispettati per tutta la durata del PEF

Gli obiettivi scelti influenzano i costi per l'adeguamento organizzativo e per la gestione della qualità regolata.

OBBLIGHI DI SERVIZIO

	Schema I	Schema II	Schema III	Schema IV
Profili di qualità contrattuale	Adozione e pubblicazione unica Carta di qualità del servizio per gestione	SI	SI	SI
	Modalità di attivazione del servizio	SI	SI	SI
	Modalità per la variazione e cessazione del servizio	SI	SI	SI
	Procedura per gestione reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica importi addebitati	SI	SI	SI
	Obblighi e requisiti minimi dello sportello on-line e/o fisico	NO	SI	SI
	Obblighi di servizio telefonico	SI	SI	SI
	Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti	SI	SI	SI
Profili di qualità tecnica	Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per ottenimento del servizio	SI	SI	SI
	Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per raccolta domiciliare	SI	SI	SI
	Predisposizione mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità	SI	SI	SI
	Predisposizione <i>Programma attività di raccolta e trasporto</i>	SI	SI	SI
	<i>Piani di controllo periodici su stato di riempimento e corretto funzionamento aree raccolta stradale o di prossimità</i> (per gestioni con sistemi di telecontrollo del livello di riempimento dei contenitori)	NO	NO	SI
	Registrazione interruzioni servizio di raccolta e trasporto	NO	NO	SI
	Predisposizione <i>Programma attività spazzamento e lavaggio strade</i>	SI	SI	SI
	Registrazione interruzioni servizio di spazzamento e lavaggio	NO	NO	SI
	Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione rifiuti	SI	SI	SI

SET INDICATORI E STANDARD GENERALI

	Schema II	Schema III	Schema IV
% minima di risposte alle richieste di attivazione inviate entro 30 gg lav.	80%	70%	90%
% minima di attrezzature per la raccolta consegnate all'utente entro 5 giorni lav., senza sopralluogo	80%	70%	90%
% minima di attrezzature per la raccolta consegnate all'utente entro 10 gg lav., con sopralluogo	80%	70%	90%
% minima alle risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio inviate entro 30 giorni lav.	80%	70%	90%
% minima alle risposte a reclami scritti inviate entro 30 giorni lav.	80%	70%	90%
% minima alle risposte a richieste scritte di informazione inviate entro 30 giorni lavorativi	80%	70%	90%
(per gestione non integrata) % minima di reclami inoltrati a gestore competente entro 5 giorni lav.	80%	70%	90%
(per gestione non integrata) % minima di risposte ricevute dal gestore tariffe e rapporto utenti inoltrate all'utente entro 5 giorni lav.	80%	70%	90%
% minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati inviate entro 60 giorni lavorativi	80%	70%	90%
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico	solo registr.	solo registr.	≤ 240 secondi
% minima di rettifiche importi non dovuti effettuate entro 120 giorni lav.	80%	70%	90%
% minima di ritiri di rifiuti su chiamata effettuati entro 15 giorni lav.	80%	70%	90%
% minima segnalazioni disservizi con tempo di intervento entro 5 giorni lav., senza sopralluogo	80%	70%	90%
% minima di segnalazioni per disservizi con tempo di intervento entro 10 gg lav., con sopralluogo	80%	70%	90%
% minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare con tempo di intervento entro 10 gg lav., senza sopralluogo	80%	70%	90%
% minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare con tempo di intervento entro 15 gg lav., con sopralluogo	80%	70%	90%
Puntualità del servizio di raccolta e trasporto	n.a.	80%	90%
Diffusione contenitori raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti	n.a.	80%	90%
Durata interruzioni servizio di raccolta e trasporto non superiori a 24 h	n.a.	n.a.	85%
Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio strade	n.a.	80%	90%
Durata interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio strade non superiore a 24 h	n.a.	n.a.	85%
% minima prestazioni Pronto Intervento per cui il personale è arrivato sul luogo entro 4 h dall'inizio della conversazione con l'operatore	70%	80%	90%

L'Autorità è orientata a introdurre:

a) con riferimento all'efficienza della raccolta differenziata, **due nuovi macro-indicatori**, inerenti, rispettivamente:

- ❖ all'**efficacia dell'avvio a riciclaggio** di ciascuna filiera di imballaggio, che analogamente al macro-indicatore R1 misura l'effettiva capacità del sistema di raccogliere e valorizzare il materiale raccolto per singola frazione;
- ❖ all'**efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica**, che consente una valutazione congiunta delle rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata di tale frazione;

b) nuovi profili di qualità inerenti all'**efficienza tecnico-ambientale della gestione** cui **associare un macro-indicatore** che, secondo una visione olistica del sistema, consenta una valutazione congiunta degli apporti di ciascuna fase della filiera al risultato complessivo, con **particolare riferimento all'impatto della raccolta differenziata, del trasporto e del trattamento**, quest'ultimo sia in termini di opzione ambientale adottata, sia di efficienza tecnica e innovazione tecnologica del parco impiantistico utilizzato. Al fine di creare un collegamento tra l'opzione di trattamento e le performance degli impianti cui l'ambito abbia fatto ricorso, si intende introdurre un fattore ϵ che tenga conto dei risultati effettivamente conseguiti da ciascun impianto rispetto a taluni profili, differenziati per tipologia.

NOVITÀ

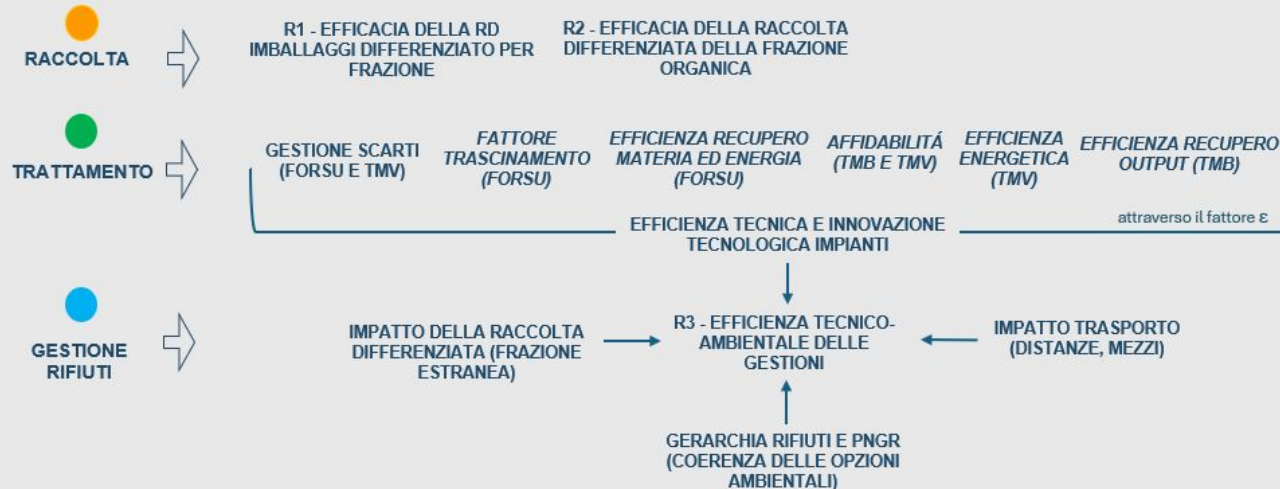
Il DCO 1 aprile 2025 n. 147/2025/R/RIF

ORIENTAMENTI PER
L'AGGIORNAMENTO DELLA QUALITÀ
TECNICA NEL SETTORE DEI RIFIUTI
URBANI

INDICATORI INTRODOTTI CON LA DELIBERA 387/2023/R/RIF



NUOVI INDICATORI PROPOSTI



LA TARIFFA E IL REGOLAMENTO DEL PRELIEVO

L'adeguamento al TUA, all'evoluzione legislativa e al TQRIF

Mauro Sanzani

Socio fondatore e componente CTS Operate
Direttore Operativo AltraLeonia S.r.l.



LA PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** - Regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato;
- **D.lgs.. 3 aprile 2006 , n. 152** - TUA e ss.mm.ii. aggiornato 2025
- **Linee Guida MEF** per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle Tariffe del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **Legge 27 dicembre 2013, n. 147** - Legge di stabilità 2014: commi inerenti la TARI e il Corrispettivo;
- **DM 20 aprile 2017 del MATTM** (poi MiTE e oggi MASE) di concerto con il MEF recante *criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti ...* .
.... nonché
- **La Deliberazione n. 15/2022/R/RIF (TQRIF) DI ARERA**

LA PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Prefigurando un'ampia scelta tra diverse metodologie di applicazione della tariffa da parte dei comuni le cui principali sono:

- Ai sensi del comma 651 della L. n. 147/2013: una **TARI Binomia con il metodo normalizzato** e l'adozione di coefficienti all'interno dei range previsti di legge.
- Ai sensi del comma 652 della L. n. 147/2013:
 - ❖ Una **TARI Binomia** con metodologia normalizza applicando coefficienti diversi da quelli previsti di legge, determinati a seguito di rilevazioni della produttività media delle varie categorie di utenza site sul territorio;
 - ❖ Una **TARI Monomia** moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile per coefficienti di produttività di rifiuti, determinati a seguito di rilevazioni della produttività media delle varie categorie di utenza;
- In caso di misurazione dei rifiuti (**MINIMUM** o **BEST PRACTICE MODEL** con €/kg ovvero **ADVANCED BEST PRACTICES MODEL** con €/kgCO₂ – PAYT Urban Agenda for the EU) applicando:
 - ❖ Una **TARI Trinomia Puntuale (TARIP)** con una parte della quota variabile commisurata sulla base della misurazione dei conferimenti delle utenze per una o più tipologie di rifiuto, mentre la parte della variabile non a misura applicando i coefficienti di legge ovvero dedotti da rilevazioni sulle produttività media ordinarie;
 - ❖ Ai sensi del comma 668 della L. n. 147/2013 la **Tariffa Corrispettiva Trinomia** in luogo della TARI e con modalità simili alla TARIP, obbligatoriamente con sistemi di misurazione puntuale ai sensi del D.M. 20/04/2017 del Ministro dell'ambiente con quantificazione almeno del rifiuto urbano residuo (RUR).

LE MODIFICHE NORMATIVE AL D.LGS. N. 152/2006

Con d.lgs. 3/09/2020, n. 116

- si interviene su DEFINIZIONE RIFIUTI ex art. 183 D. L.gs. 152/2006;
- si interviene sulla CLASSIFICAZIONE RIFIUTI ex art. 184 TUA;
- si interviene sulle DEFINIZIONI IN MATERIA DI IMBALLAGGI ex art. 218 TUA.

Con d.l. 17/10/2024, n. 153 convertito dalla l. 13/12/2024, n. 191

- si introduce la categoria «20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato» nell'allegato L-quinquies, della Parte IV del Dl.gs 152/2006.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 184 TUA - Classificazione

«i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi»

RIFIUTI		PER ORIGINE	
		URBANI	SPECIALI
PER PERICOLOSITÀ	PERICOLOSI	URBANI PERICOLOSI	SPECIALI PERICOLOSI
	NON PERICOLOSI	URBANI NON PERICOLOSI	SPECIALI NON PERICOLOSI

LA SCOMPARSA DELL'ASSIMILAZIONE COMUNALE

In attuazione delega con D.lgs. 116/2020 nel TUA è cancellato ogni riferimento ai “rifiuti speciali assimilati”, che sono ricompresi nella categoria dei “rifiuti urbani”:

- ❖ *abrogata la lett. e), dell'art. 195, comma 2, TUA (attribuzione allo Stato della determinazione dei criteri per l'assimilazione);*
- ❖ *abrogata la lett. g), dell'art. 198, comma 2, TUA (competenze dei Comuni in assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali);*
- ❖ *modificate definizioni incidenti sul pubblico servizio e sull'applicazione della connessa entrata (tassa o tariffa) (artt. 198 e 238 TUA).*

A partire dal 1/1/2021 quindi:

- **perdono di efficacia le norme di assimilazione già individuate dai comuni;**
- **l'assimilazione opera ex lege, senza alcuna necessità né possibilità per i comuni di dettare una disciplina diversa, in senso ampliativo o restrittivo, rispetto a quanto stabilito nel TUA;**
- **scompare l'assimilazione per quantità;**

LA SCOMPARSA DELL'ASSIMILAZIONE COMUNALE

Ma è lo stesso TUA che, con l'articolo **198, comma 2, TUA** ci mette a disposizione le modalità per gestire il problema:

«I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità ... stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) ...»

Quindi Individuare in regolamento limiti quantitativi di conferimento per le UND, connessi al coefficiente Kd, in relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, prevenendo:

- ☐ superficie minima delle utenze non domestiche soggette al limite, (utenze minori non producono grandi quantitativi);
- ☐ obbligo per l'utente di dare tempestiva comunicazione della previsione di superamento dei limiti; in caso di accertamento del superamento, in mancanza di comunicazione, è obbligo per l'utente di regolarizzare;
- ☐ obbligo per il comune o il gestore di indicare all'utente entro un certo termine le misure specifiche che saranno implementate per gestire il maggior flusso di rifiuti;
- ☐ il maggior flusso di rifiuti determinerà una corrispondente rimodulazione della parte variabile, in applicazione del principio "chi inquina paga".

20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato



PRIMA, escludendo quelli provenienti dalla gestione agricolo forestale, i rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature (codice EER 200201) da attività di manutenzione del verde erano:

- Urbani: se prodotti dalla gestione del verde urbano o da attività private genericamente definite “fai da te” degli utenti della tariffa;
- Speciali: se prodotti dalla manutenzione del verde privato realizzata da una impresa specializzata nel settore come chiarito anche dalla Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021 del Ministero Ambiente.

DOPO TUTTI URBANI, generando in molte realtà conferimenti di quantitativi straordinari con conseguenze rilevanti in relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico e non gestibili nel normale circuito del servizio pubblico di raccolta (circuiti porta a porta o circuiti stradali).

20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato



Necessario pertanto regolare, con le competenze comunali di cui al c. 2, art. 198 del TUA, il conferimento straordinario di rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature (codice EER 200201) da attività di manutenzione del verde privato anche in riferimento alle circolari del MASE in merito (circ. 13/12/2024 e circ. 03/03/2025) individuando:

- Puntualmente il conferimento ordinario (c.d. «fai da te»), escluso dalla regolamentazione e già compreso nella tariffa ordinaria caratterizzato da:
 - ❖ Conferimenti per intervento di cura e manutenzione non superiori a un limite individuato in m³ o kg (es. m³ 3,00 o kg 250,00);
 - ❖ Realizzazione su aree verdi private incluse in utenze iscritte nel ruolo del comune;
 - ❖ Produttore unico l'utente iscritto all'anagrafe della tariffa comunale che possiede o detiene l'utenza, con possibile delega al conferimento anche a terzi e/o professionisti (giardinieri, ecc.).
- Il conferimento straordinario per provenienza del rifiuto, per produttore e per quantità di conferimento, definendo:
 - ❖ La modulistica da presentare;
 - ❖ Le modalità di tariffazione per il conferimento straordinario in applicazione del principio “chi inquina paga”

20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato



Conferimenti straordinari:

- Da aree verdi incluse in utenze iscritte nel ruolo del comune per conferimenti complessivi per singolo intervento, superiori al limite previsto per il conferimento ordinario il cui produttore è:
 - ❖ L'utente che possiede o detiene l'utenza, domestica o non domestica, nella quale sono prodotti i rifiuti;
 - ❖ L'impresa specializzata in attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde, incaricata dall'utente conduttore, anche se l'impresa non conduce un'utenza all'interno dell'ambito comunale.
- Da impresa specializzata in attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde, con sede e che possiede o detiene almeno un'utenza non domestica nel comune, provenienti da interventi su aree verdi private ubicate al di fuori del territorio, sempre e comunque indipendentemente dai quantitativi conferiti.
- Con conferimento presso il CdR comunale con applicazione di una tariffa €/kg su pesatura diretta o indiretta con approvazione di peso specifico (kg/m³ o kg/L) ovvero con eventuale contratto per affitto e ritiro contenitori dedicati solo per interventi su aree verdi incluse in utenze iscritte nel ruolo del comune (€/kg + costo servizio).

I RIFIUTI URBANI

Art. 183 TUA - comma 1, lettera b-ter, SONO RIFIUTI URBANI:

- da UTENZE DOMESTICHE (da abitazioni comma n. 1)
- da ALTRE FONTI (da utenze non domestiche comma n. 2)
- PUBBLICI (commi dal n. 3 al n. 6)

Art. 183 TUA - comma 1, lettera b-ter - "rifiuti urbani":

- «1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato **L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'allegato **L quinquies**;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5».

I RIFIUTI URBANI DA ALTRE FONTI

Art. 183 TUA
comma 1, lettera b-ter - "rifiuti urbani":

...
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

...
Si rimarca che l'elenco di sostanze contenute nell'allegato l-quater è più restrittivo rispetto a quello contenuto al punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

Allegato L quater – Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2).

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (pericolosi)	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (pericolosi)	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (pericolosi)	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

I RIFIUTI URBANI DA ALTRE FONTI

Art. 183 TUA
comma 1, lettera b-ter - "rifiuti urbani":

...

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

...

Allegato L -quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2).

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività artigianali di produzione beni specifici
20-bis	Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22	Mense, birrerie, hamburgerie
23	Bar, caffè, pasticceria
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25	Plurilicenze alimentari e/o miste
26	Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio
27	Ipermercati di generi misti
28	Banchi di mercato generi alimentari
29	Discoteche, night club

I RIFIUTI URBANI DA ALTRE FONTI

Art. 183 TUA

comma 1, lettera b-ter - "rifiuti urbani":

...

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato **L-quinquies**;

...

ALLEGATO L-QUINQUIES

«Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe»

Le attività di cui all'allegato L-quinquies sono le medesime di cui alle Tabelle 3a e 4° (coefficienti per attribuzione parte fissa e variabile per tariffa UND) del DPR 158/1999...

ECCEZIONI

MANCA

«Attività industriali con capannoni di produzione»

NUOVA ATTIVITÀ

20-bis Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato

I RIFIUTI SPECIALI

DUE APPROCCI

A. PER COMPOSIZIONE DEL TIPO DI RIFIUTO (Art. 184 comma 3.)

I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, delle lavorazioni artigianali, delle attività commerciali, delle attività di servizi, delle attività sanitarie, se diversi per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, nonché i veicoli fuori uso

B. PER TIPO DI ATTIVITÀ

❖ I rifiuti prodotti (Art. 184 comma 3.):

- nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura;
- dalle attività di costruzione e demolizione, e dalle attività di scavo;
- dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

❖ i rifiuti prodotti dalle attività industriali con capannoni di produzione in quanto non riportate nell'allegato L quinquies

I RIFIUTI SPECIALI PER TIPO DI ATTIVITÀ

ATTIVITÀ AGRICOLE

Gli allegati L-quater e L-quinquies precisano che sono rifiuti speciali quelli derivanti **dalle attività agricole e connesse** di cui all'art. 2135 c.c.

Ex art. 2135 c.c.

- **Comma 1:** sono **attività agricole "principali"**, la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali,
- **Comma 3:** sono **attività connesse**, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, **commercializzazione** e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla **fornitura di beni o servizi** mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di **ricezione ed ospitalità** come definite dalla legge.

Ne consegue che le superfici destinate ad attività agricole e connesse, compresi gli agriturismi, producono SOLO RIFIUTI SPECIALI e non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico; i produttori sono responsabili dell'affidamento a terzi ai sensi dell'art.188 del TUA (comunicazioni, formulario, attestazioni, ecc.)

Solo i fabbricati rurali abitativi (domestiche) producono RIFIUTI URBANI

I RIFIUTI SPECIALI PER TIPO DI ATTIVITÀ

ATTIVITÀ INDUSTRIALI : ANTINOMIA art. 183 / art. 184 TUA?

- Per art. 183 TUA i RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE sono SPECIALI (sempre)
- Per art. 184 TUA i RIFIUTI DELLE LAVORAZIONI INDUSTRIALI sono SPECIALI se diversi dai RIFIUTI URBANI

ANTINOMIA RISOLTA

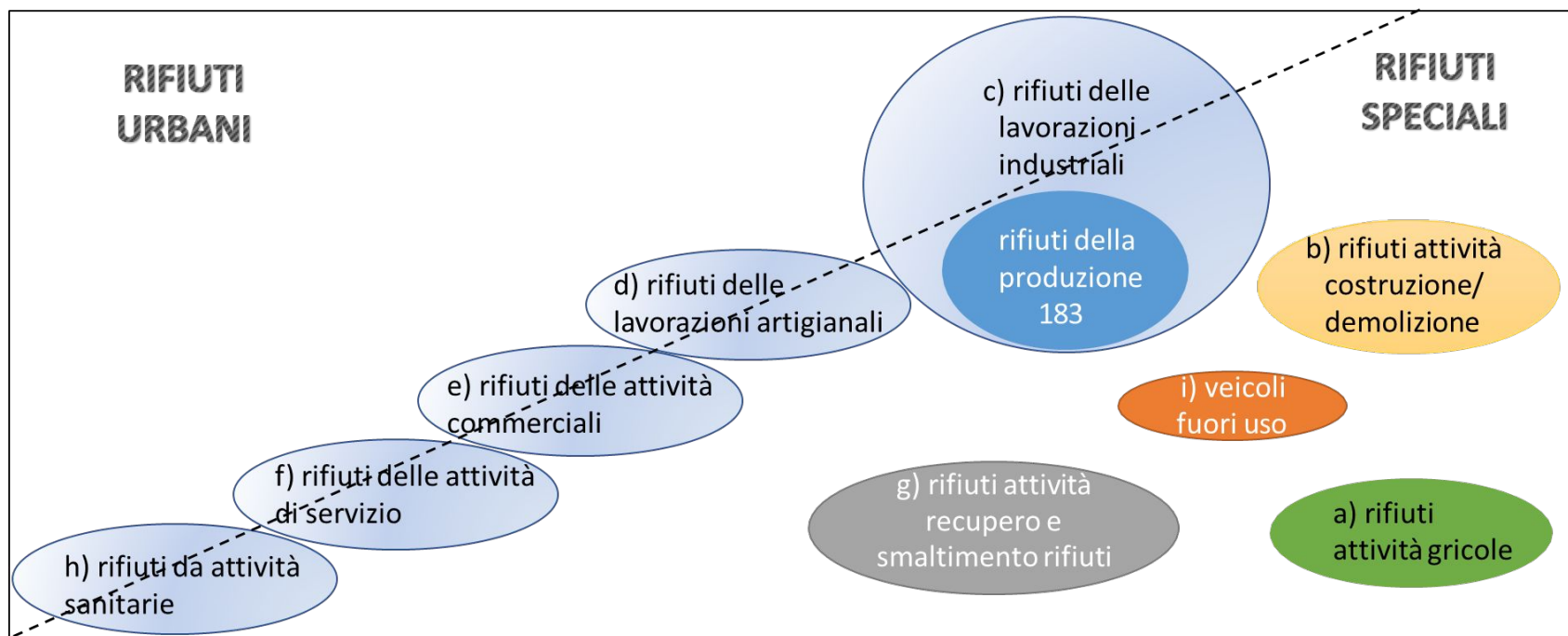
Le superfici di produzione delle imprese industriali destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia e dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, sono comunque produttrici di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 183 TUA;

Per le superfici delle aree diverse da quelle di trasformazione della materia (aree industriali non di produzione quali: uffici, mense, servizi, aree espositive, ecc.) valgono le regole di cui all' art. 184 TUA (i rifiuti sono speciali se diversi da quelli urbani), comprendendo anche i magazzini dei prodotti finiti non funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività, disciplinati ovviamente dai regolamenti comunali. (CONVIENE RICOLLOCARLI NELLE CATEGORIE PIÙ CONSONE)

Ex art. 1, comma 649, seconda parte, L. 147/2013:

«...Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. ...»

SINTESI GRAFICA RIFIUTI ATTIVITÀ *(non domestici)*



RIFIUTI DA IMBALLAGGI TERZIARI

Art. 221, comma 4, TUA

«Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. **Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio** ((ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 198, comma 2-bis)).»

RIFIUTI DA IMBALLAGGI TERZIARI

Art. 226 TUA

« Comma 1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

Comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.»

- ❑ **Il divieto di conferimento attiene, quindi, gli imballaggi terziari e NON i rifiuti da imballaggio terziario**
- ❑ **Se conferibili, le aree su cui sono prodotti sono tassabili!**

Prevedere in regolamento apposito comma:

- ❑ **I rifiuti da imballaggi primari, secondari e terziari sono conferibili al servizio pubblico nel rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, fermo restando il divieto di conferire imballaggi terziari e secondari ancora riutilizzabili, si sensi dell'art. 226, comma 2, d.lgs. 152/2006.**

LE RIDUZIONI



QUENTIN MASSYS (1466 - 1530), *Esattori*

Mauro Sanzani



LE RIDUZIONI DI LEGGE OBBLIGATORIE

L. 147/2023

- ❖ **Comma 656.** La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- ❖ **Comma 657.** Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

D.L. 28 marzo 2014, n. 47

- ❖ **Art. 9-bis.** All'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la Tariffa è ridotta a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile calcolata.

LE RIDUZIONI DI LEGGE OPZIONALI

Comma 659 della L. 147/13)

- ☐ per risultati singoli o collettivi in raccolta differenziata (compostaggio ecc.)
- ☐ per le utenze domestiche (unico occupante, uso stagionale, residente all'estero)
- ☐ per fabbricati rurali ad uso abitativo
- ☐ per le utenze non domestiche non stabilmente attive, uso stagionale o uso non continuativo, ma ricorrente
- ☐ per inferiori livelli di prestazione del servizio o per zone non servite
- ☐ attività di prevenzione nella produzione di rifiuti

LE RIDUZIONI DI LEGGE

Riduzioni/esenzioni per recupero dei rifiuti urbani IL RICICLO E IL RECUPERO: LA DICOTOMIA (*chiarita oggi dalla L. 193/2024*)

•Art. 1, comma 649, Legge 147/2013

•«Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati»

Art. 238, comma 10, TUA

(come modificato dal c. 12, art. 3, D. Lgs. 116/2020, dal c. 1, art. 14, L. 118/2022 e dalla **lett. b), c. 1, art. 27, L. 193/2024**)

« Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono, **in tutto o in parte**, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati **al riciclo o** al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di **riciclo o** recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.»

LE RIDUZIONI DI LEGGE

Riduzioni/esenzioni per recupero dei rifiuti urbani IL RICICLO E IL RECUPERO: DICOTOMIA RISOLTA *(fin da emanazione d.lgs. 116/2020)*

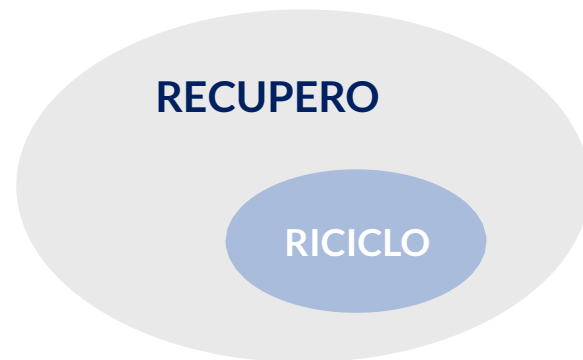
Art. 183 TUA

Recupero (lett. t)

«qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di **permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile**, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale»

Riciclo (lett. u)

«qualsiasi **operazione di recupero** attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze **da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini**. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento»



LE RIDUZIONI DI LEGGE

Riduzioni/esenzioni per recupero dei rifiuti urbani GESTIONE OPERATIVA

Art. 238, comma 10, TUA:

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani ..., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

Articolo 3 Delibera 15/2022/R/RIF di ARERA:

Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche.

- Non è fuoriuscita dal servizio né il legislatore l'ha mai considerata in tal senso;
- Trattasi di una riduzione della parte variabile in relazione alla quantità di rifiuti avviati al recupero che può arrivare all'intera esenzione della stessa parte variabile nel caso che tutti i rifiuti prodotti siano mandati a recupero;
- La riduzione riconosciuta per ogni singola frazione merceologica avviata al recupero è pari al rapporto tra la quantità avviata al recupero e la relativa quantità attribuibile all'utenza, determinata in base al Kd e alla % di RD per la stessa frazione registrata nell'anno solare precedente a livello di ambito di gestione. Tale riduzione non può essere superiore alla percentuale di raccolta della frazione stessa registrata.

LE RIDUZIONI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

Le riduzioni previste al comma 660, L. 147/2013:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Conviene, con apposito articolo di regolamento, individuate in linea generale le fattispecie (gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, ovvero agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà economico/sociale) demandare al consiglio le specifiche e le modalità applicative delle singole agevolazioni onde evitare disposizioni che, per loro natura, sono suscettibili di frequenti modifiche e regolabili con apposti atti del consiglio comunale.

ADEGUAMENTO AL TQRIF



PIETER BRUEGHEL (1564 - 1638), *Ufficio dell'esattore*

Mauro Sanzani



**DELIBERAZIONE ARERA 18 GENNAIO 2022
15/2022/R/RIF E ALLEGATO TQRIF
*REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI***

**L'IMPATTO SULL'APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI E DELLA TARIFFA**

L'IMPATTO DEL TQRIF SUL REGOLAMENTO DEL PRELIEVO

Schemi regolatori e livelli qualitativi da garantire

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		Qualità tecnica NO	Qualità tecnica SI
previsioni di obblighi in materia di Qualità contrattuale	Qualità contrattuale NO	Schema I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	Schema III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	Qualità contrattuale SI	Schema II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	Schema IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

L'IMPATTO DEL TQRIF SUL REGOLAMENTO DEL PRELIEVO

TQRIF Standard generali (minimi) di qualità contrattuale e tecnica di competenza dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti

Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani

	Schema			
	I	II	III	IV
Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione di cui all'Articolo 8, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio di cui all'Articolo 12, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte a reclami scritti, di cui all'Articolo 14, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, di cui all'Articolo 15, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%-	90%
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di reclami, ovvero di richieste inoltrate al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 51, entro cinque (5) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di risposte ricevute dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, inoltrate all'utente, di cui all'Articolo 52, entro cinque (5) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 16, inviate entro sessanta (60) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Tempo medio di attesa, di cui all'Articolo 21, tra l'inizio della risposta e l'inizio della conversazione con l'operatore o la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore. (Tempo medio di attesa per il servizio telefonico)	n.a.	Solo registrazione	Solo registrazione	≤ 240 secondi
Percentuale minima di rettifiche degli importi non dovuti di cui all'Articolo 28.3, effettuati entro centoventi (120) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata, di cui all'Articolo 31, entro quindici (15) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui all'Articolo 33, con tempo di intervento entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui all'Articolo 33, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro quindici (15) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 39	n.a.	n.a.	80%	90%
Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti, di cui all'Articolo 40	n.a.	n.a.	80%	90%
Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 41, non superiori a ventiquattro (24) ore	n.a.	n.a.	n.a.	85%
Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 46	n.a.	n.a.	80%	90%
Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 47, non superiore a ventiquattro (24) ore	n.a.	n.a.	n.a.	85%
Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all'Articolo 49, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro quattro (4) ore dall'inizio della conversazione con l'operatore	n.a.	70%	80%	90%

Per n.a. si intende "non applicato" allo Schema di riferimento.

L'IMPATTO DEL TQRIF SUL REGOLAMENTO DEL PRELIEVO

TQRIF Obblighi di servizio

 di competenza dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti

APPENDICE I Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio

	Schema			
	I	II	III	IV
Adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio per gestione di cui all'Articolo 5	SI	SI	SI	SI
Modalità di attivazione del servizio di cui all'Articolo 6 e all'Articolo 7	SI	SI	SI	SI
Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui all'Articolo 10 e all'Articolo 11	SI	SI	SI	SI
Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 13, all'Articolo 17 e all'Articolo 18	SI	SI	SI	SI
Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e <i>online</i> di cui all'Articolo 19 e all'Articolo 22	n.a.	SI	SI	SI
Obblighi di servizio telefonico di cui all'Articolo 20 e all'Articolo 22	SI	SI	SI	SI
Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell'Articolo 28.3)	SI	SI	SI	SI
Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi di cui all'Articolo 29 e all'Articolo 30	SI	SI	SI	SI
Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui all'Articolo 32	SI	SI	SI	SI
Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità di cui all'Articolo 35.1	SI	SI	SI	SI
Predisposizione di un <i>Programma delle attività di raccolta e trasporto</i> di cui all'Articolo 35.2	SI	SI	SI	SI
Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di telecontrollo del livello di riempimento dei contenitori, ovvero anche laddove l'implementazione di tali sistemi non assicuri ancora un'adeguata copertura del territorio servito, predisposizione di un <i>Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento delle aree di raccolta stradale o di prossimità</i> di cui agli Articoli 35.3 e 35.4	n.a.	n.a.	SI	SI
Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto di cui all'Articolo 36	n.a.	n.a.	n.a.	SI
Predisposizione di un <i>Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade</i> di cui all'Articolo 42.1	SI	SI	SI	SI
Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade di cui all'Articolo 43	n.a.	n.a.	n.a.	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'Articolo 48	SI	SI	SI	SI

Per n.a. si intende "non applicato" allo Schema di riferimento.

L'IMPATTO DEL TQRIF SUL RAPPORTO CON GLI UTENTI

ARERA PRESCRIVE OBBLIGHI IN MERITO A MODALITÀ, TEMPI E CONTENUTI INERENTI ALLA COMUNICAZIONE/RICHIESTA DA PARTE DELL'UTENTE E ALLA RISPOSTA/RISCONTRO DA PARTE DEL GESTORE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI PRINCIPALMENTE IN AMBITO DI:

- DICHIARAZIONE (RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO)
- VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI
- RIDUZIONI/ESENZIONI PER RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI
- COMUNICAZIONI AL COMUNE
- RECLAMI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICHE DEGLI IMPORTI
- RIMBORSI

L'IMPATTO DEL TQRIF SUL REGOLAMENTO DEL PRELIEVO

I principali articoli da adeguare o introdurre se non presenti riguardano:

- Riduzioni/esenzioni per recupero dei rifiuti urbani
- Versamenti, con particolare riferimento alla garanzia di possibilità di rateizzazioni previste dal TQRIF
- Obbligo di dichiarazione (richiesta di attivazione del servizio) e contenuti della risposta obbligatoria;
è da rilevare che i tempi di presentazione della dichiarazione previsti dal TQRIF sono in conflitto con quanto affermato in merito dal MEF nella FAQ TELEFISCO 2023: "Al riguardo, con la risoluzione n. 2/DF del 6 agosto 2019, il Mef ha chiarito che il termine di presentazione della dichiarazione Tari rimane «fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal Comune nell'ambito dell'esercizio della propria potestà regolamentare»"
- Contenuto della dichiarazione
- Reclami, richieste di informazioni e di rettifiche degli importi, con obbligo di motivata risposta scritta con indicati gli elementi minimi contenuti
- Rimborsi e modalità di accredito

NOVITÀ PER IL MONDO DELLA TARIFFA

Anno 2025

- Nuova categoria «20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato» nell'allegato L-quinquies, della Parte IV del DLgs 152/2006 (D.L. n. 153/2024);
- Componenti perequative anno 2024 (UR1,*a*, € 0,10 e UR2,*a*, € 1,50 per utenza) sono da corrispondere, nel 2025 a CSEA, in base agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente ricossi.
- Bonus Tari 2025: riduzione del 25% riconosciuto automaticamente agli aventi diritto (Isee max € 9.530 o Isee max € 20.000 con 4 figli) di legge (Dpcm n. 24/2025); in attesa dei provvedimenti ARERA per le modalità attuative e l'apposita componente perequativa a copertura della riduzione oltre alle modalità di trasmissione dei dati da parte dell'INPS per l'applicazione automatica.

Anno 2026

- Estensione dell'applicazione di una quota fissa della Tari, relativamente alla copertura dei costi relativi al "decoro urbano", anche ai produttori di rifiuti speciali: in attesa dell'emanazione del decreto delegato per la riforma della fiscalità locale che dovrà contenere le relative modifiche alla L. 147/2013.

LA TARIFFA PUNTUALE

Le modalità applicative

Mauro Sanzani

Socio fondatore e componente CTS Operate
Direttore Operativo AltraLeonia S.r.l.



IL CONTESTO

Sia la direttiva europea (dir. CE 2008/98 modificata dir. UE 2018/851) sia il d.lgs. 152/2006 individuano indispensabile, ai fini della Prevenzione, accrescere la **Consapevolezza** dei produttori di rifiuti adottando misure per sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione.

Tra queste l'ALLEGATO IV bis della direttiva europea individua:

“regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati”

PRINCIPIO «CHI INQUINA PAGA» - POLLUTER PAYS PRINCIPLE

Art. 191 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) – ART. 178 lgs. 152/2006 (TUA)

QUINDI

Una tariffa applicata sia in base ai quantitativi di rifiuti conferiti sia al relativo impatto ambientale.

IL CONTESTO



L’Action Plan sull’Economia Circolare della “Urban Agenda for the EU”, nell’ACTION 12 DEVELOP A “PAY-AS-YOU-THROW” - TOOLKIT WITH COACHING, individua 3 modalità applicative per la tariffa puntuale, da introdurre con un approccio flessibile tenendo in considerazione le differenti normative esistenti in Europa

Modalità Applicativa	MINIMUM MODEL	BEST PRACTICE MODEL	ADVANCED BEST PRACTICES MODEL
Rifiuto Misurato	Solo RUR	RUR più altre 1 o 2 frazioni	Tutti i rifiuti misurabili
Tariffa Applicata	€/Kg	€/Kg	€/Kgco2
Performance RD	Alta	Alta	Alta
Performance Riduzione Rifiuti	Bassa	Media	Alta
Performance Complessiva	Medio Bassa	Media	Alta
Applicazione in Italia	Molto diffuso	Diffuso in Nord Europa	Comune di Terre Roveresche (PU)



PARAMETRI CONSIDERATI PER LA PERFORMANCE COMPLESSIVA: 1) Prevenire e ridurre RSU, 2) potenziare RD e ridurre RUR, 3) Aumento consapevolezza produttore, 4) Tariffa commisurata ai quantitativi prodotti e all’impatto ambientale

IL CONTESTO

LA LEGISLAZIONE E LA NORMATIVA IN ITALIA

I PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE.

D.P.R. N. 158/1999 introduce la tariffa rapportata ai conferimenti così composta:

- ❖ una quota fissa relativa alla copertura dei costi inerenti al decoro urbano e alla disponibilità del servizio rifiuti urbani (ammortamenti, costi generali e comuni) e pertanto non dipendente dalla produzione dei rifiuti della singola utenza, ma sulla base della consistenza (dimensione, presenza/componenti nucleo, tipo di attività);
- ❖ una quota variabile rapportata ai rifiuti conferiti (articoli 5 e 6) e quantificati in kg, contemplando la possibilità, peraltro massimamente utilizzata, di utilizzare un mezzo presuntivo (i coefficienti) per gli enti locali che non hanno ancora attivato sistemi di misurazione.

Legge 147/2013

comma 667 mandato al Ministero dell'Ambiente stabilire criteri per i sistemi di misurazione rifiuti;

comma 668 possibilità istituire tariffa corrispettiva per i comuni con sistemi di misurazione.

D.MIN. 20 APRILE 2017 MINISTERO DELL' AMBIENTE

Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 aprile 2017.

Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 «Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti;

Visto l'art. 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 42, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo cui «Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea»;

Visto l'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, secondo cui «i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARU»;

Considerato il combinato disposto dei commi 668 e 688, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, da cui si evince che la misurazione puntuale della quantità di rifiuti, è finalizzata ad attuare un modello di tariffa avente natura corrispettiva, di cui al citato comma 668;

Considerato che tale tariffa commisurata al servizio reso è tra gli strumenti economici più efficaci per l'attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che la determinazione puntuale della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di rafforzare il principio «chi inquina paga» nella gestione dei rifiuti urbani;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota protocollo n. 4242 del 1° marzo 2017;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 2 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:

a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;

b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.

2. I criteri di cui al comma 1, sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute all'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del presente decreto si intende per:

a) «rifiuto urbano residuo - RUR»: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);

b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

c) «utenza»: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.

D.MIN. 20 APRILE 2017 AMBIENTE

LA MISURAZIONE DEL RIFIUTO

il Decreto Ministeriale del 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente (oggi MASE), di concerto con il MEF, ha definiti i criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione dei rifiuti.

Art. 3. Identificazione delle utenze, trattamento e conservazione dei dati

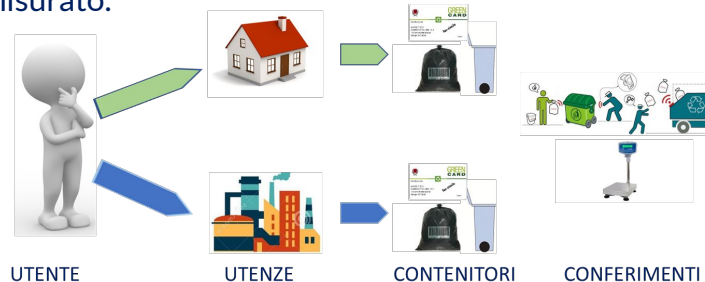
Art. 4. Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti

Art. 5. Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto

Art. 6. Misurazione della quantità di rifiuto

SPECIFICANDO PUNTUALMENTE:

- ❖ Il requisito minimo è la misurazione della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza;
- ❖ I criteri di identificazione e misurazione e le modalità di trattamento e conservazione dei dati e delle informazioni
- ❖ L'identificazione dell'utenza associata al conferimento che deve essere diretta e univoca
- ❖ La misurazione avviene mediante pesatura diretta, kg. conferiti, o indiretta, volumi conferiti;
- ❖ In pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito va convertito in kg. mediante coefficiente di peso specifico (Kpeso), da stabilirsi, da parte del comune, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto misurato.



D.MIN. 20 APRILE 2017 AMBIENTE

LE UTENZE AGGREGATE

Art. 7. Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche

Art. 8. Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate

Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le varie utenze è possibile il conferimento aggregato ripartendo le quantità tra le singole utenze;

Con conferimento sempre separato tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

Il riparto avviene

□ Per le utenze domestiche

Utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2 di cui all'allegato 1, del DPR 158/1999 ovvero secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti

□ Per le utenze non domestiche

Utilizzando i coefficienti indicati nelle tabelle 4a e 4b di cui all'allegato 1, del DPR 158/1999 ovvero Coefficienti di distribuzione da appositi studi effettuati a livello locale

D.MIN. 20 APRILE 2017 MINISTERO DELL' AMBIENTE

LA MISURAZIONE DEL RIFIUTO

Art. 9. Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale

- 1. In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.
- 2. Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi, l'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro è identificata ovvero è registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.

Ciò vuol dire che in applicazione di tariffa puntuale la parte variabile può comprendere componenti basate sul calcolo presuntivo oltre a quelle derivanti da misurazione.

La conseguente tripartizione non è solo legittima, ma è anche ineludibile in via di fatto al fine di non caricare tutti i costi variabili su una sola frazione di rifiuto e conseguentemente far esplodere la relativa tariffa, incentivando così comportamenti abusivi e la caduta del gettito.

		UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA FISSA		in base ai mq. dell'Utenza	in base ai mq. dell'Utenza
QUOTA VARIABILE	CALCOLATA	In base al numero dei componenti il nucleo	in base ai mq. dell'Utenza
	MISURATA	commisurata alla quantità di rifiuti (solo RUR o RUR + altri) conferiti per utenza dal titolare.	

ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE

ISTITUZIONE E REGOLAMENTO	<u>Comune (c. 682, l. 147/13)</u>	Comune (c. 668, l. 147/13)
PEF PREDISPOSIZIONE	❖ Gestore attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti; ❖ Gestore raccolta e trasporto; ❖ Gestore spazzamento e lavaggio delle strade	Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
PEF VALIDAZIONE	Ente Territorialmente Competente	Ente Territorialmente Competente
PEF APPROVAZIONE DEFINITIVA	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
TARIFE, COEFFICIENTI, PESO SPECIFICO E SOGLIE	Regime entrate tributarie: Consiglio comunale (c. 683, l. 147/2013)	Regime entrate patrimoniali: Giunta comunale (art. 48 c. 2, d.lgs. 267/2000) (art. 54, d.lgs. 446/1997)
RIDUZIONI ED ESENZIONI SOCIO - ECONOMICHE	Consiglio comunale (c. 660, l. 147/2013)	Consiglio comunale (c. 660, l. 147/2013)
POTESTÀ IMPOSTIVA	Comune (c. 690, l. 147/2013).	Gestore servizio rifiuti urbani (c. 668 e c. 690, l. 147/2013).
REGIME I.V.A.	Fuori campo I.V.A.	In campo I.V.A.
COMPONENTI PEREQUATIVE (UR1a e UR2a)	Applicate a tutte le utenze (Delibera ARERA n. 386/2023/R/Rif)	Applicate a tutte le utenze, maggiorate con I.V.A. (Risposta Agenzia entrate a Interpello n. 956-1158/2024 di ASER)
Tributo Esercizio Funzioni Ambientali (TRIB. PROV.)	SI (c. 666, l. 147/13)	SI (Art. 19, d.lgs. 504/1992), anche per le quote non a superficie
GIURISDIZIONE	Tributaria	Ordinaria

Assunte le differenze esistenti relativamente all'applicazione del tributo o del corrispettivo, si rileva che in merito all'applicazione della tariffa puntuale le modalità sono simili.

ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE

A partire dal MINIMUM MODEL si contraddistinguono due principali modalità di Tariffa Puntuale utilizzate nei comuni: la Binomia e la Trinomia, entrambi applicabili sia in tributo sia in corrispettivo.

Ambedue caratterizzate da una quota fissa si distinguono nella determinazione della variabile:

- La tariffa **Binomia meno diffusa e SCONSIGLIATA** in cui si prevede l'applicazione di una tariffa unitaria (€/kg.) per i RUR tale da permettere la copertura di tutti i costi variabili, Il caricare tutti i costi variabili su una sola frazione di rifiuto, destinata oltretutto a diventare sempre più esigua al crescere del tasso di raccolta differenziata, determina l'esplosione della relativa tariffa, incentivando i comportamenti abusivi e la caduta del gettito
- La tariffa **Trinomia più diffusa CONSIGLIATA** la tariffa unitaria (€/kg.) per i RUR è determinata a copertura dei relativi costi (Raccolta e Smaltimento), mentre la restante quota di costi variabili è coperta da una tariffa determinata in maniera presuntiva.

Questa tripartizione è legittimata per il tributo dagli articoli 5 (c. 2) e 6 (c. 2) del DPR 158/1999 e anche per il corrispettivo dal combinato disposto degli articoli 4 e 9 del D.M. 20 aprile 2017 del MATTM

ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE

Con la modalità trinomina, modalità applicabile a tutti i modelli una parte della quota variabile è parametrata ai rifiuti effettivamente conferiti. Ne risulta così una tariffa trinomina, composta da:

- ✓ una quota fissa determinata con le regole previste dal DPR 158/1999;
- ✓ una quota variabile calcolata, a copertura dei costi non imputabili alle frazioni non misurate, anch'essa determinata con le regole previste dal DPR 158/1999 ;
- ✓ una quota variabile a misura, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al pubblico servizio sottoposti a quantificazione.

tripartizione non solo legittima, ma anche ineludibile in via di fatto per le criticità presenti in modalità binomia.

ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE

Tipologia costi		Ripartizione
MODALITÀ TRIBUTO		
Costi variabili	Costi fissi	Ka e Kc
	Rifiuti non misurati	Kb e Kd
	Rifiuti misurati	Costo unitario (€/kg o €/kg CO ₂) x kg. conferiti
MODALITÀ CORRISPETTIVO		
Costi variabili	Costi fissi	Ka e Kc altre metodologie
	Rifiuti non misurati	Kb e Kd altre metodologie
	Rifiuti misurati	Costo unitario (€/kg o €/kg CO ₂) x kg. conferiti

Legittimo prevedere
Conferimento medio presuntivo se dati indisponibili/inattendibili
Conferimento minimo presunto

LA QUOTA FISSA DELLA TARIFFA PUNTUALE



LA DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE FISSA

Anche per la Tariffa Puntuale la quota fissa è determinata in modalità parametrica

- Ai sensi del comma 651 della L. n. 147/2013 con riferimento al D.P.R. n. 158/1999 ai sensi del :
 - ❖ per le utenze domestiche la ripartizione è in relazione a criteri che tengono in considerazione la composizione del nucleo e la consistenza dell'utenza (Ka);
 - ❖ per le utenze produttive, che producono rifiuti urbani, si tiene conto degli elementi determinanti la propensione a produrre più o meno rifiuti, cioè la tipologia di attività e la consistenza dell'insediamento (Kc).
- Ai sensi del comma 652 della L. n. 147/2013 applicando coefficienti diversi da quelli previsti di legge, determinati a seguito di rilevazioni della produttività media delle varie categorie di utenza site sul territorio.

LA QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PUNTUALE



LA DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE VARIABILE

Con riferimento ai criteri per la quantificazione dei rifiuti previsti dal D.M. 20 aprile 2017 del MATTM, può essere individuata una scala di procedure applicative differenti per numero di tipi di rifiuti quantificati e per modalità di determinazione del dovuto.

Tenendo presente che per essere considerati «misuratori» è necessario che:

1. Sia quantificato almeno il RUR;
2. Sia identificata in maniera univoca l'utenza produttrice;
3. Siano associati i quantitativi di rifiuto all'utenza che li ha conferiti;

Con le modalità previste dal decreto.

LA DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE VARIABILE

Nel Corrispettivo la quota di tariffa correlata ai rifiuti effettivamente conferiti al pubblico servizio dovrà avere un peso caratterizzante e non marginale o simbolico, nel quantum globalmente addebitato all'utenza.

In TARIP il peso della quota “a misura” potrà essere determinato più liberamente, visto che il tributo potrebbe anche essere computato integralmente in via parametrica.

Le prescrizioni contenute nel D.M. 20 aprile 2017, recante i “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico”, si applicano obbligatoriamente al Corrispettivo.

Non necessariamente alla TARIP tassa puntuale, anche se appare decisamente opportuno adeguarvisi, in particolare anche ai fini del fondamento probatorio dei dati di conferimento rilevati.

LA DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE VARIABILE

La compresenza di modalità diverse di conferimento con quantificazione non deve inficiare l'individuazione dei quantitativi complessivi del singolo rifiuto per utenza.

Quindi

Pesato direttamente o indirettamente
Tutto rapportato ai Kg
Tramite
Coefficiente di Peso specifico (Kpeso).

7. In caso di compresenza di sistemi di pesatura diretta e indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa quantità di rifiuti conferita dalla singola utenza (RIFut), è individuata mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole modalità di misurazione..

Articolo 6 (Misurazione della quantità di rifiuto) DECRETO 20 aprile 2017 MATTM

LA DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE VARIABILE

Possiamo pertanto parlare di un Modello che preveda la quantificazione (secondo diverse modalità, come la contabilizzazione delle esposizioni, la quantificazione dei sacchi preventivamente acquisiti dall'utente, la contrattazione delle frequenze di svuotamento tra utente e gestore, ecc.) almeno della quantità di Rifiuto Urbano Residuo, potendo evolversi alla quantificazione di tutti i rifiuti misurabili.

Ad integrazione, può essere prevista la possibilità di applicare altri servizi a tariffa puntuale, quali le tipologie di servizi a richiesta .

LA DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE VARIABILE

		UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA FISSA		in base ai mq. dell’Utenza	in base ai mq. dell’Utenza
QUOTA VARIABILE	CALCOLATA	In base al numero dei componenti il nucleo	in base ai mq. dell’Utenza
	MISURATA *	commisurata alla quantità di rifiuti (solo RUR o RUR + altri) conferiti per utenza dal titolare	
	MISURATA *	commisurata alla quantità di rifiuti conferiti in piattaforma	
	MISURATA	sul numero dei servizi ad personam richiesti	

** La quantificazione dei rifiuti conferiti, anche se «misurata» in svuotamenti, va espressa in Kg. (D.P.R. 158/99, Linee Guida MEF, art. 6 DECRETO 20 aprile 2017 MATTM)*

LA QUOTA VARIABILE MISURATA – LA REGOLAMENTAZIONE

Quota variabile misurata della tariffa

1. La quota variabile misurata della Tariffa è pari al prodotto della **tariffa unitaria €/kg** applicata ai rifiuti soggetti a misura conferiti dalla singola utenza.
2. La Misurazione della quantità di rifiuto conferito, in base alle prescrizioni del Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica), è determinata mediante:
 - a) **pesatura diretta**, con rilevazione del peso di ogni singolo conferimento;
 - b) **pesatura indiretta** con rilevazione del volume, espresso in litri, trasformato in kg. tramite un coefficiente di peso specifico (Kpeso), pertanto la quantità di rifiuto conferito per utenza (RIFut) è determinata come
$$\text{RIFut} = \Sigma \text{VOLcont} * \text{Kpeso}$$
dove:
 - i) **VOLcont** è il volume del contenitore esposto dall'utente espresso in litri;
 - ii) **ΣVOLcont** è la sommatoria del volume del contenitore, espresso in litri, per gli svuotamenti nel periodo di riferimento;
 - iii) **Kpeso** è il coefficiente di peso specifico di trasformazione dei litri in kg.
3. I quantitativi per ogni tipo di Rifiuto, computati in Kg, sono pari alla sommatoria dei conferimenti misurati tramite pesatura diretta o indiretta.

LA QUOTA VARIABILE MISURATA – LA REGOLAMENTAZIONE

Quota variabile misurata della tariffa

4. Le quantità o i volumi di rifiuto delle utenze aggregate sono ripartiti tra le singole utenze utilizzando i coefficienti indicati nell'allegato 1, del D.P.R., n. 158/99, tabella 2 per le utenze domestiche, e tabelle 4a e 4b, per le utenze non domestiche.
5. L'utente ricompreso in un'utenza aggregata può richiedere il ricalcolo dei propri conferimenti qualora emergano e siano documentate specifiche e particolari circostanze (come l'assenza prolungata) che comportino una modifica dei dati di conferimento calcolati in base al comma precedente.
6. La delibera tariffaria stabilisce, per ciascuna annualità e per ciascuna frazione di rifiuto sottoposta a misurazione:
 - a) **i costi variabili da coprire con la relativa tariffa variabile a misura;**
 - b) **il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.**
7. La tariffa per unità di rifiuto (€/Kg) è determinata in relazione ai costi da coprire con la relativa tariffa variabile misurata e ai quantitativi di rifiuto consuntivati nell'anno precedente.
8. Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle utenze sono addebitati a parte in base ad apposita tariffa ovvero a convenzione stipulata tra il gestore e il titolare dell'utenza.

LE SOGLIE MINIME DI CONFERIMENTO

Al fine di scoraggiare i comportamenti abusivi, può essere altresì opportuno individuare soglie minime di conferimento, addebitate salvo sussistano documentate e oggettive circostanze che giustifichino il minor conferimento.

Tali soglie possono essere definite abbattendo in maniera idonea (%) i dati medi di conferimento, evidenziati dai dati storici e, in sede di primo impianto, i Quantitativi teorici di produzione

I quantitativi teorici di produzione e le soglie minime di conferimento per classe e/o categoria sono verificati e modificati ogni anno sulla base dell'effettivo conferimento registrato e approvati contestualmente alle tariffe, al coefficiente di peso specifico e ai coefficienti Ka, Kb, Kd e Kc.

LE SOGLIE MINIME DI CONFERIMENTO

VERIFICA E CONTROLLO DEI CONFERIMENTI

Quantitativi teorici di produzione

In sede di primo impianto, sulla base dei coefficienti medi di produzione, K_b e K_d , di cui al D.P.R. 158/99 e della effettiva produzione complessiva annuale di rifiuti indifferenziati, sono determinati i quantitativi teorici di produzione annua unitaria per classe di Utenze Domestiche (kg/anno per nucleo) e per categoria di Utenze Non Domestiche (kg/anno per mq).

Soglia minima di conferimento

Assunto il dato di produzione di riferimento per utente si definisce la soglia minima annua di conferimento per utenza.

Ogni anno i quantitativi teorici di produzione e la soglia minima di conferimento per utenza sono verificati e modificati sulla base dell'effettivo conferimento registrato e sono determinati nella delibera che approva le tariffe della Tariffa.

APPROVAZIONE ANNUALE PARAMETRI TARIFFA

COMUNE DI _____

Produzione quantitativi teorici unitari di rifiuti indifferenziati e soglie minime di conferimento Anno

PRODUZIONE ANNUA TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI	1.550.098,03	Rapporto soglia minima/QT
COEFFICIENTE DI RAPPORTO KG./LITRO (Kpeso)	0,0600	30%

Calcolo soglia personalizzata				
UTENZE DOMESTICHE	soglia minima annua / 365 * giorni occupazione			
UTENZE NON DOMESTICHE	(soglia minima annua a mq. * mq. totali) / 365 * giorni occupazione			

		K MEDI	QT quantitativi teorici		soglie minime di conferimento	
UTENZE DOMESTICHE		Kb	QUANTITATIVI ANNUI PER UTENZA			
Numero Componenti			Kg.	litri	Kg.	litri
1 componente		0,80	38,6022	643,3697	11,5807	193,0109
2 componenti		1,60	77,2044	1.286,7393	23,1613	386,0218
3 componenti		2,00	96,5054	1.608,4241	28,9516	482,5272
4 componenti		2,60	125,4571	2.090,9514	37,6371	627,2854
5 componenti		3,20	154,4087	2.573,4786	46,3226	772,0436
6 o più componenti		3,70	178,5351	2.975,5846	53,5605	892,6754
UTENZE NON DOMESTICHE		Kd	QUANTITATIVI ANNUI PER METRO QUADRO			
Attività			Kg.	litri	Kg.	litri
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		4,39	0,5804	9,6726	0,1741	2,9018
Cinematografi e teatri		3,00	0,3966	6,6100	0,1190	1,9830
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		4,55	0,6015	10,0251	0,1805	3,0075
Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi						
- - - - -						
- - - - -		75,66	10,0022	166,7032	3,0007	50,0110
Ipermercati di generi misti		17,64	2,3313	38,8556	0,6994	11,6567
Banchi di mercato generi alimentari		42,74	5,6502	94,1699	1,6951	28,2510
Discoteche, night club		12,12	1,6023	26,7042	0,4807	8,0113

TARIFFA PUNTUALE LE RIDUZIONI

LE RIDUZIONI DI LEGGE

OBBLIGATORIE: L. 147/2023 commi 656 e 657 dell'art. 1 - D.L. 47/2014 l'art. 9-bis - D.lgs. n. 152/2006 comma 10 dell'art. 238;
OPZIONALI: L. 147/2023 comma 659

**NON APPLICATE ALLA VARIABILE MISURATA,
MA SOLO ALLA FISSA E ALLA VARIABILE CALCOLATA**

LE RIDUZIONI A CARICO DELLA FISCALITÀ GENERALE DEL COMUNE

L. 147/2013 comma 660 dell'art. 1

**POSSONO ESSERE APPLICATE A TUTTE LE COMPONENTI DELLA TARIFFA
COMPRESA LA VARIABILE MISURATA**

TARIFFA PUNTUALE COSTI E ACCERTAMENTO

La tariffa puntuale non determina una riduzione dei costi complessivi che gravano sulle utenze, ma una più equa e adeguata applicazione tariffaria stimolando comportamenti virtuosi in merito ai quantitativi conferiti e al relativo impatto ambientale.

Solo un'efficace azione di accertamento rivolta a far emergere l'evasione e l'elusione del prelievo, aumentando la base imponibile, può determinare un effetto di «calmieramento di fatto» sulle tariffe applicate

In ambito di accertamento per omessa dichiarazione, ai fini di determinare la componente a misura della quota variabile, si applica il quantitativo di rifiuto definito, per la tipologia di utenza accertata, dai quantitativi teorici di produzione annua unitaria, inserendo tale modalità in regolamento.

Grazie per la partecipazione e l'attenzione

mauro.sanzani@altraleonia.it



Mauro Sanzani

La relazione e la comunicazione con il cittadino nell'era della regolazione ARERA.

Albina Ambrogio

Socia Operate – Presidente Confini S.r.l. Società benefit.

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: istituzione dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di:

- **tutelare gli interessi dei consumatori**
- promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo

ARERA: adempimenti nella gestione del rapporto con l'utenza

Gli adempimenti relativi al tema della gestione del rapporto con l'utenza sono legati agli obiettivi strategici e alle principali linee di intervento individuati da ARERA per il periodo 2022-2025 nell'ambito del Quadro strategico, definito alla luce dell'evoluzione del contesto settoriale di riferimento nazionale ed europeo.

Il primo tra i temi trasversali indicati da ARERA nell'ambito del Quadro strategico è il “consumatore consapevole”, che prevede il raggiungimento di tre obiettivi strategici:

- **OS.1 Promuovere l'empowerment del consumatore**
- **OS.2 Rafforzare le tutele per i consumatori in condizioni di disagio**
- **OS.3 Tutelare e promuovere la trasparenza e la correttezza nei rapporti clienti finali-venditori e gestori-utenti**

L'azione dichiarata dell'Autorità, nel Quadro Strategico, è stata quella di agevolare la **trasformazione dei consumatori in attori consapevoli dei settori regolati**, sebbene con strumenti e tempi diversi, nei settori energetico e ambientale.

OS.1 Promuovere l'empowerment del consumatore

La maggior consapevolezza dell'utente è un obiettivo centrale anche per i settori ambientali, non solo in ragione della natura trasversale degli strumenti, ma anche nell'ottica della valutazione della qualità del servizio e dei relativi obblighi di regolazione per i gestori.

Principali linee di intervento:

c. Potenziamento e promozione di strumenti flessibili di risposta ai reclami e di fornitura di informazioni

da parte di venditori/gestori relativamente alle problematiche dei loro clienti/utenti, al fine di favorire il crescente utilizzo di modalità smart e tempestive di informazione e di risposta ai reclami con piena soddisfazione del reclamante.

d. Potenziamento della consapevolezza dei consumatori rafforzando l'informazione circa i loro diritti,

specifiche misure volte a promuovere una migliore comprensione del servizio da parte degli utenti

h. Promozione dello svolgimento di indagini di customer satisfaction

i. Adozione di misure di semplificazione e maggiore trasparenza delle bollette di tutti i servizi regolati, al

fine di una migliore comprensione delle informazioni ivi contenute

Allegato 1

Confronto Obiettivi strategici 2022-2025 e Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile al 2030

OBIETTIVI STRATEGICI 2022-2025	AGENDA ONU PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE AL 2030	
	Obiettivi	Target
TEMI TRASVERSALI		
A. Il consumatore consapevole		
OS.1 Promuovere l'<i>empowerment</i> del consumatore	Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie	6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze
	Obiettivo 7. Garantire a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni	7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni
	Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo	12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone (...) abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



Coerentemente con i contenuti del Quadro strategico (già nel precedente QS 2019/2021), ARERA con la Determinazione n. 4/DRIF/2019 ritiene opportuno, nell'ambito della raccolta dati annuale richiesta ai Gestori:

- Verificare la diffusione delle Carte della qualità del Servizio
- Individuare eventuali relazioni tra il modello di organizzazione del servizio e la qualità effettivamente erogata dal gestore
- Effettuare le valutazioni necessarie per regolare [...] i rapporti con gli utenti, identificando possibili aree di [...] efficientamento [...]

Nella delibera 444/2019, Allegato A, “Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020-31 dicembre 2023”, art. 3, ARERA istituisce una serie di obblighi di trasparenza per i siti internet dei gestori rispondenti alle caratteristiche di accesso alle informazioni e rapporto con l'utenza.

Tali obblighi sono requisiti di informazione minimi che tutti i gestori avrebbero dovuto adottare entro il 1° aprile 2020.

Nella delibera 444/2019 è specificato che:

- L'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti comprende le operazioni di [...] gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center
- Articolo 3 – Obblighi di trasparenza tramite siti internet
 - c) modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile*
 - d) Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile*

L'attività del Gestore di sviluppa intorno ai seguenti concetti-chiave

- Informare
- Comunicare
- Ascoltare
- Fornire servizi alla collettività



La comunicazione ambientale

- *È un servizio*
- *Promuove cambiamenti sociali nell'interesse della collettività*
- *Contribuisce a stimolare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini*

Il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e dei diversi attori della società (portatori d'interesse) è fondamentale **per migliorare la qualità delle politiche pubbliche.**

Aspetto fondamentale della comunicazione ambientale è la **partecipazione attiva di tutti i portatori d'interesse coinvolti nel processo comunicativo**, funzionale al cambiamento verso azioni di maggior tutela dell'ambiente o verso azioni "virtuose" nel rispetto dell'ambiente.

Quali leve nella comunicazione ambientale?

Le leve della comunicazione ambientale devono essere ricercate nel marketing sociale come da definizione di Philip Kotler, secondo il quale è *"l'utilizzo delle strategie e delle tecniche del marketing per influenzare un gruppo target ad accettare, modificare o abbandonare un comportamento in modo volontario, al fine di ottenere un vantaggio per società nel suo complesso"*.

Comunicare l'ambiente significa affrontare un argomento scientifico con un linguaggio semplice, chiaro, comprensibile e facilmente fruibile oltre che condiviso.

Comunicare correttamente le tematiche ambientali, come nel caso della corretta gestione dei rifiuti, è molto più complesso che diffondere in maniera chiara regole e dati: si tratta di **creare un clima di fiducia**.

È una meta raggiungibile solo attraverso la **costruzione di un'immagine di autorevolezza delle Istituzioni e dei soggetti gestori dei servizi pubblici**, che richiede periodi di tempo medio lunghi.

Se l'utenza non ha fiducia nella fonte, non presterà nemmeno attenzione ai contenuti della comunicazione, per quanto valida e corretta, né rispetterà le sue indicazioni.

Rendere consapevole la cittadinanza (o il target specifico) che le scelte individuali possono favorire la raccolta differenziata, il riciclo e la prevenzione dei rifiuti.

La comunicazione ambientale costruisce un'alleanza

Nel quadro metodologico della comunicazione ambientale si costruisce un'"alleanza" tra l'emittente e il ricevente del messaggio, basata sulla trasparenza (intesa non solo come accesso all'informazione) e sulla partecipazione.

Nella comunicazione ambientale lo spazio di dialogo e confronto deve essere garantito: è lo spazio della condivisione e anche della negoziazione.

Perché la capacità di rispondere in modo appropriato ai bisogni dei cittadini è una delle priorità e delle sfide maggiori per il cambiamento delle aziende erogatrici di servizi pubblici.

L'esigenza non è soltanto quella di fornire servizi di qualità, ma di recuperare, anche attraverso la comunicazione ambientale, la fiducia stessa dei cittadini dando nuova legittimazione sociale al servizio.

Gli strumenti della comunicazione ambientale

La comunicazione ambientale ha declinato la sua caratteristica peculiare, la partecipazione, attraverso il coinvolgimento one-to-one e one-to-many, basato sulla **dimensione esperienziale e sul contatto diretto**. Attività, quindi, di contatto con la cittadinanza in presenza.

Oggi la comunicazione ambientale si è rinnovata trovando nuove opportunità, creando **nuovi spazi di confronto capaci di integrare più strumenti per rendere efficace la comunicazione**, bilanciando i bisogni dei destinatari e gli obiettivi della comunicazione.

Le parole chiave della comunicazione ambientale

Oggi il cambiamento verso una gestione più sostenibile dei rifiuti passa attraverso un contesto complicato e ci impone di trovare nuove strade per dare risposte a problemi ambientali sempre più concreti e urgenti.

Le parole chiave per la comunicazione ambientale attuale sono: coinvolgere, responsabilizzare, motivare.

Coinvolgere significa far leva sulla partecipazione, attivando un dialogo tra Istituzioni, portatori d'interesse e cittadinanza, e raccogliendo feedback.

Responsabilizzare i portatori d'interesse significa dare loro un ruolo attivo nel progetto condividendo un piano d'azione da portare avanti insieme.

Motivare i cittadini ad adottare specifici comportamenti ambientalmente sostenibili nella loro quotidianità (ad esempio, per ridurre i rifiuti che produciamo è necessario cambiare i nostri comportamenti nell'acquisto dei beni), significa progettare semplificando l'informazione e adottando un linguaggio semplice, chiaro, comprensibile e facilmente fruibile, lavorando sugli effetti cornice (framing), ed enfatizzando le reazioni emotive o le norme sociali.



Le parole-chiave per il successo di azioni di comunicazione ambientale legate alle tematiche dei rifiuti toccano i concetti di “**adattamento**” (al territorio) e “**coinvolgimento**” (del territorio).

La creazione di una strategia ad hoc per ciascun ambito sociale e territoriale in cui si interviene, sia esso esteso o circoscritto, è un elemento primario e imprescindibile, da cui dipendono tutte le successive azioni.

Occorre coinvolgere essendo capillari, visibili e riconoscibili.

Dalla dimensione comunicativa a quella decisionale

Le campagne di comunicazione sulle tematiche inerenti i rifiuti (raccolta differenziata, compostaggio domestico, ecc.) hanno l'obiettivo di produrre una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini sulle conseguenze che può avere il gesto quotidiano di gettare i rifiuti, introducendo anche un nuovo comportamento (la raccolta differenziata, il compostaggio domestico o una maggiore attenzione agli acquisti, ad esempio).

Per passare da una dimensione puramente comunicativa a una decisionale, prevedendo una reale partecipazione degli attori nell'assunzione di decisioni, la loro implementazione e il monitoraggio dei risultati, è necessario includere diversi strumenti di coinvolgimento.

-
- Il cittadino deve acquisire la **conoscenza** del fatto che esiste un mondo intero al di là del concetto generico di rifiuto: questa parola comprende infatti sia tutti i materiali, sia l'insieme di cicli produttivi in cui possono essere reintrodotti.
 - La **consapevolezza tecnica non è però sufficiente a determinare un cambiamento di comportamento**, come non sarebbe sufficiente sapere che è vietato passare se il semaforo è rosso se non si sapesse anche, da un lato che ci sono controlli e sanzioni e dall'altro lato che le conseguenze di questo gesto su sé stessi e su altri possono essere molto gravi. I comportamenti di acquisto confermano che non basta essere a conoscenza di informazioni oggettive su un determinato prodotto per acquistarlo, ma che spesso hanno più valore gli **aspetti emotivi** legati a quel gesto.



Una corretta strategia di marketing sociale deve fornire ai cittadini motivazioni forti che giustifichino l'adozione di un nuovo comportamento e che lo rendano durevole, attingendo sia alla sfera emotiva che a quella dell'obbligo.

Le motivazioni che spingono i cittadini a cambiare il loro comportamento possono essere varie.
La pratica conferma come il risultato migliore si ottenga con la corretta combinazione di quattro fattori, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di un target il più possibile trasversale:

- **l'informazione**
- **l'obbligo e i controlli**
- **le gratificazioni materiali**
- **le gratificazioni emotive**

«Una sfida da vincere, considerando la centralità dei cittadini nella raccolta dei rifiuti: è soprattutto tramite essi infatti che si realizza una “buona” raccolta differenziata, sia in termini di qualità che di quantità.

Un tale percorso di costruzione di prossimità non può quindi prescindere anche condivisione di modi di pensare e di agire (prossimità culturale) nei quali, soprattutto tramite lo sguardo delle istituzioni locali e degli operatori, la priorità non è la tutela del proprio “cortile”, quanto uno sguardo responsabile su tutta la collettività».

(rif. Laboratorio REF, contributo n. 145)

«La comunicazione ambientale ha come fine ultimo quello di stimolare il cambio di comportamento di un utente verso stili di vita più sostenibili e, di conseguenza, rendere il cambiamento da individuale a collettivo e sociale.

Un cambiamento che può essere reso possibile grazie alla strategia “No Regrets”, ovvero rendere l’utente consapevole che il suo cambio di comportamento non comporterà rimpianti per le sue decisioni: per fare questo, è necessario focalizzare sulle motivazioni di tale scelta e sulle conseguenze, che devono essere il più possibile vicino alla sfera di conoscenza e convenienza individuale».

(Rapporto Operate 2024)

Grazie per l'attenzione.

albina.ambrogio@confinilab.it



QUESTION TIME

La Fondazione risponde

AL VIA IL «BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI»

•
Sauro Prandi

Socio fondatore Operate - Revisore legale e Revisore Enti locali - Pubblicista in tema di regolazione servizi pubblici locali

Riferimenti normativi

D.P.C.M. 21/1/2025 n. 24 (in G.U. n. 60 del 13/3/2025) “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”.

Tale bonus si aggiunge ai bonus sociali per il disagio economico (per fornitura di energia elettrica, di gas, del servizio idrico integrato) e al bonus per disagio fisico (coloro che utilizzano apparecchi elettromedicali).

L'ambito di applicazione e i beneficiari dell'agevolazione dal 1/1/2025

- a) le modalità applicative dell'agevolazione tariffaria sono definite da ARERA "... con propri provvedimenti, tenendo conto del principio di recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento" (v. art. 1.1 e 1.2);
- b) il bonus è riconosciuto sulla base di un'unica fornitura del servizio rifiuti, intestata ad uno dei componenti il nucleo familiare (v. art. 2.1);
- c) l'individuazione del nucleo familiare "... in condizione di effettivo disagio economico..." avviene attraverso l'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) (v. art. 2.2);
- d) "l'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a € 9.530, elevato a € 20.000 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico" (v. art. 2.3);
- e) ad ARERA viene demandato anche il compito di aggiornamento dei valori di soglia ISEE, con cadenza triennale (v. art. 2.4).

L'agevolazione tariffaria e la gestione dell'ammissione alla agevolazione

- f) l'agevolazione tariffaria consiste in una riduzione del 25% della tassa rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva (v. art. 3.1);
- g) viene demandata ad ARERA il compito di istituire, entro quattro mesi, una componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza domestica e non domestica che alimenterà un conto presso la CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), destinata a coprire gli oneri derivanti dall'erogazione della agevolazione (v. art. 3.2);
- h) ARERA dovrà garantire che la componente perequativa:
- rispetti il principio della proporzionalità, anche tenendo conto della componente variabile delle spese sostenute dagli utenti del servizio
 - trovi applicazione uniforme sul territorio nazionale
 - preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti (v. art. 3.3)

-
- i) viene confermato che il bonus in questione è riconosciuto anch'esso automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'ISEE come sopra descritto (v. art. 4.1);
- j) sarà poi compito di ARERA (sentito il "Garante della privacy") definire le modalità della condivisione delle informazioni di natura personale degli aventi diritto al bonus, mediante un incrocio di dati forniti da INPS e gestiti dal "sistema" già in essere per gli altri bonus da tempo vigenti. Il "colloquio" avviene tra INPS, Sistema Informativo Integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico Spa (società del Gruppo GSE Spa), Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt), gestito da ANCI (v. art. 4.2);
- k) "i Comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito...applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni agli utenti aventi il diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAt" (art. 4.3);
- l) ARERA dovrà poi "... con propri provvedimenti definire le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i Comuni e la Cassa per i servizi energetici..." (v. art. 4.4).

Le disposizioni transitorie e finali

m) nell'ambito dell'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti, viene riconosciuta ad ARERA la possibilità di prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie definite (art. 5.1);

n) all'Autorità è demandato il compito di monitoraggio degli effetti delle disposizioni tariffarie attuate, dandone comunicazione annuale ai Ministeri competenti "... al fine dell'adozione di disposizioni modificative e integrative" (v. art. 5.2);

o) decorso il primo anno di applicazione del "bonus sociale dei rifiuti", l'Autorità dovrà mettere a disposizione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dati, informazioni ed effetti dell'applicazione del bonus affinché possa essere presentata "... una relazione contenente una valutazione degli effetti riscontrati ed eventuali proposte modificative e integrative" (v. art. 5.3) / (v. nota 1).

In conclusione non possiamo non ricordare che il citato DPCM farà ricadere adempimenti in capo a Comuni che svolgono l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti sia per la parte applicativa che per la rendicontazione, oltre che interventi sicuramente necessari sul software utilizzato e modifiche al "Regolamento TARI" introducendo il concetto e l'applicazione del bonus rifiuti "nazionale".

Nota 1) La relazione citata rientra nell'ambito dell'attività di monitoraggio che ARERA è tenuta a svolgere. In proposito si rinvia, quale esempio, al Rapporto 10/7/2024 "I bonus sociali elettrico e gas-Stato di attuazione per l'anno 2023", atto n. 277/2024, predisposto annualmente ai sensi del D.M. Sviluppo Economico del 29/12/2016.

Grazie per l'attenzione.

sauoprandi@libero.it



Conclusioni e chiusura dei lavori

•
Alberto Fulgione

Presidente di CEM Ambiente e Coordinatore settore Ambiente di Confservizi Lombardia

Grazie per l'attenzione.

www.operate.it

info@operate.it





I nuovi orizzonti nella gestione dei rifiuti: sfide e opportunità per i Comuni.

**4 Aprile
2025
ore 10-13**

**Auditorium Varisco e Cantù
Località Cascina Sofia 1/A
Cavenago Brianza (MB)**